



REGOLE

PER FORMARE UN AVVOCATO

RICAVATE

DA PIU' CELEBRI AUTORI
ANTICHI E MODERNI.

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DI

LUIGI RUBINO.





NAPOLI
PRESSO DOMENICO SANGIACOMO.
1827.

L' ordine degli Avvocati è antico quanto la magistratura ; nobile quanto la virtù , necessario quanto la giustizia.

Aguesseau.

PREFAZIONE

DEL TRADUTTORE.

La professione di Avvocato, illustre sempre per se medesima, ha richiamata, e richiama a sè tutto giorno la maggior parte della gioventù studiosa, in preferenza di ogni altra carriera; e poichè dessa quanto nobile, altrettanto è difficile a disimpegnarsi, spesso sono uscite alla luce dotte ed eleganti opere di valentuomini, che si sono impegnati chi a far conoscere i doveri, e chi la nobiltà di una tal professione, e chi anche gli abusi introdotti nella medesima.

Fra le produzioni di tal fatta mi pervenne fra le mani un Opuscolo Francese col titolo *Regles pour former un Avocat*, che ho trovato interessantis-

simo, non solo pe' saggi precetti che contiene, onde far ben disimpegnare la professione di Avvocato, e per lo stile elegante e fiorito, con cui è scritto; ma ancora pel lodevole metodo, con cui istruisce il lettore, senza dargli menoma noja.

L'opera comincia con un Discorso sulla vera eloquenza, il quale vien seguito da un Elogio della professione di Avvocato, cosa utilissima per allettare la gioventù, e farle comprendere quanto sia illustre questa carriera. A tali preliminari vanno appresso le Regole, che dividonsi in quattro parti cioè. 1. Quelle che riguardano la scienza necessaria per esercitare questa professione. 2. Quelle che riguardano la maniera ed il talento di ben comporre. 3. Quelle che riguardano il modo di ben aringare. 4. Finalmente quelle che riguardano le qualità morali dell' Avvocato.

Or volendo, quanto mi fia possi-

bile, giovare ai miei giovani compagni nel Foro, ho intrapresa la traduzione di tale Opuscolo, che oggi vede la pubblica luce, nè ho mancato di aggiugnervi passo passo delle noterelle, ove mi è sembrato farne mestieri.

Nel presentare intanto al pubblico tale traduzione, voglio sperare, che essa riesca e di utile a' giovani miei pari, e di piacere ai valentissimi Forensi; e sarò pago delle mie fatiche, se otterrò che i primi intendano la nobiltà ed i doveri della professione cui si sono incaminati, e che i secondi notino il vivo desiderio, che ho avuto di giovare ai miei giovani compagni.

A S. E. R.ma

MONSIGNOR COLANGELO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Eccellenza

Le Orazioni di Demostene e di Cicerone, e le Istituzioni Oratorie di Quintiliano, e di altri celebri Autori contenendo esatti modelli, ed utili precetti per ogni genere di eloquenza, sono, non v' ha dubbio, di giovamento sommo a coloro che bramano avanzarsi nella carriera del Foro. Ma per la notabil differenza fra l' antica e nuova maniera di trattarsi le cause, altre norme al presente sono indispensabili per esercitare la nobil professione di Avvocato.

Tali regole appunto son proposte con uno stile veramente didascalico, ed insinuante nell'Opera intitolata= *Regole per formare un' Avvocato ec.*, tradotta dal Francese in Italiano da D. Luigi Rubino, e dallo stesso munita di note opportune a dilucidare colle sue erudite e legali cognizioni qualche passo oscuro della stessa; o à marcare la simiglianza, o diversità delle nostre Leggi ed usanze con quelle de' Francesi; affin di applicare ingegnosamente al nostro Foro ciò che si era prescritto alla Francia. In quest' opera utilissima a formare un perfetto Avvocato, ed onestamente guidarlo in ogni passo, non ho rinvenuto alcuna cosa

contro la Religione ed i dritti della Sovranità. Perciò son di parere, che se ne possa permettere la stampa.

Napoli 25 Maggio 1827

Il Regio Revisore
Francesco Saverio Ferrajolo.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la domanda del Tipografo Domenico Sangiacomo, con la quale chiede di voler stampare l' Opuscolo intitolato = *Regole per formare un' Avvocato, ricavate da' più famosi Autori tanto antichi che moderni.* Traduzione dal Francese di L. R.

Visto il favorevole parere del Regio Revisore Signor D. Francesco Ferrajolo.

Si permette, che l' indicato Opuscolo si stampi, però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il Presidente
M. COLANGELO

Il Seg. Gen. e mem. della Giunta
LORETO APRUZZESE.

REGOLE
PER FORMARE UN AVVOCATO.

DELL' ELOQUENZA IN GENERALE.

L' eloquenza considerata in generale è l'arte di ben parlare, l'arte di persuadere, rischiarando gli spiriti, e toccando i cuori.

Quest' arte può applicarsi a differenti oggetti. Quindi è che si distinguono più sorti di eloquenza; quella del pulpito, che ha per oggetto persuadere delle verità della Religione nostra; l'eloquenza accademica, che serve ad ornare i discorsi, e le materie di letteratura; finalmente l'eloquenza del Foro, la quale è uno de' mezzi che adoperano i difensori delle parti contendenti per far valere il loro buon dritto, e farsi rendere giustizia. Di quest' ultima sorte di eloquenza mi son proposto di trattare quì brevemente.

I più famosi Oratori di Atene e di Roma hanno tutti conosciuto, che i doni della natura non bastano a formare l'eloquenza, ma che dessa ha pur bisogno de' precetti dell'arte. Ciò non ostante, di quei che frequentano il Foro, alcuni non hanno dato altro tempo allo studio dell' eloquenza, che quello de' primi studii della gioventù, che sono ordinariamente o troppo precipitosi, o troppo superficiali a potersi formare una giusta idea della vera e soda eloquenza, e a divenire in sì poco tempo capaci d'applicarla in seguito a materie gravi ed importanti, quali son quelle, che hanno a

trattarsi nel Foro. Perlocchè essi dovrebbero imitare gli Oratori Greci e Romani, che, oltre i gran vantaggi che la forza del genio, donò loro per parlare in pubblico, fecero uno studio quasi continuo dell'eloquenza, e durante tutta la vita. Altri confidando troppo nella vivacità del proprio spirito, e ne' talenti che essi han ricevuti dalla natura, tralasciano di perfezionarsi nell'arte di ben dire, e s'immaginano non esservi altra sorta d'eloquenza, che una certa facilità naturale di parlare; che le regole ed i precetti non fanno altro, che imbarazzare lo spirito, e corrompere le felici disposizioni colle quali sono nati, e che l'arte non saprebbe produrre, che un eloquenza imprestata, la quale ha qualche cosa di ristretto e di forzato.

Ma gli uni e gli altri sono in errore. L'uomo il quale nato colle maggiori disposizioni per l'eloquenza, non l'avrà coltivate co' soccorsi dello studio, e co' principii dell'arte, non potrà fare in pubblico un discorso di qualche aspettativa, che si mantenga fin al suo termine con forza e con grazia, nel quale regni l'ordine e la condotta necessaria. Ciò ha fatto paragonare lo spirito senz'arte ad un vascello abbandonato in alto mare, senza pilota: urtato dalla fierezza de' venti, s'avanza subito con passo rapido; ma avendo errato per qualche tempo quà e là in balia de' venti e de' flutti, suo malgrado è vinto, ed alla fin fine arrena, e si rompe in faccia a qualche scoglio.

Bisogna intanto convenire, che quell'ammasso di regole, le quali apprendonsi nella

scuola, e che sono ammucchiate ne'libri de'Rettorici, non è quasi di alcun uso, e spesso non è proprio che a guastare lo spirito, se non sappiansi scegliere quelle cose, che convengano al genere dell'eloquenza nel quale uno si vuol istituire, e non impiegar l' arte, se non a perfezionare la natura. In questo modo l' arte diverrà utile, ed insiememente necessaria a formare un abile Oratore, in guisa che l' una dovrà, per così dire, essere innestata all' altra; ambedue si servono e si ajutano scambievolmente, la natura sostiene l' arte, e questa perfeziona la natura.

È solo di certe cognizioni che hanno più di natura, che fatica, come la poesia, mentre l' eloquenza è più frutto dello studio, che della natura. Ciò ha espresso felicemente l' Oratore Romano con questo detto *fimur Oratores, nascimur Poetae.*

Bisogna anche confessare che gli Avvocati più celebri, allorchè compongono le loro parlate, non si trattengono sempre a consultare le regole generali dell' eloquenza, ma bisogna egualmente convenire che questi grandi uomini, avendole lungo tempo studiate nella loro gioventù, si sono talmente accostumati a praticarle, che questo abito felice può passare in loro per una seconda natura, e che osservando sempre queste medesime regole, sembrano di non seguire, che i movimenti naturali del genio loro, senza pensare ai precetti dell'arte. Questa riflessione ha fatta un gran maestro dell' eloquenza, allorchè ha detto che i perfetti Oratori *implent illa, quia sunt eloquentes, non*

adhibent, ut sint eloquentes (1). La perfezione dell'eloquenza non è per nulla al di sopra delle forze dello spirito umano, e se non è dato a tutti di arrivare a questo alto grado di perfezione, è sempre lodevole di aspirarci. I più coraggiosi sono quelli che più vi si approssimano, nel mentre che gli spiriti timidi, cui i minori ostacoli subitamente fan dare addietro, disperando del successo d'una sì alta intrapresa, s'arrestano all'ingresso della carriera, senza aver fatto alcun progresso.

Ma quantunque la natura sola non possa formare un Oratore senza il soccorso dell'arte, bisogna anche confessare che l'arte di ben dire sarebbe poca cosa, se non fosse sostenuta dalla natura, poichè l'eloquenza cerca grandezza di genio, elevazione di spirito, gran sentimento, giudizio solido, concetto facile, memoria felice, immaginazione feconda, voce sonora, pronunzia netta ed animata, viso sereno ed avvenente, aria soave e modesta, accompagnata nondimeno da un certo contegno autorevole, proprio a persuadere gli uditori. Questi son tutti doni della natura. Se si accoppiano a questi vantaggi la sperienza degli affari, la conoscenza delle belle lettere, una scienza profonda ed una fatica assidua, si acquisterà con questo mezzo una eloquenza dolce e persuasiva, l'imperio della quale attira a se il suffragio del pubblico, e può anche determinare quello de' Giudici.

(1) S. August. *L. 4 de Doct. Crist.*

In fatti si può riguardare l'eloquenza come una delle parti più importanti della politica, e che regna per lo più da sovrana su i cuori e le volontà degli uomini. Questa è che insegna a persuadere ne' consigli de' Principi, nelle Assemblee sovrane, nel Pulpito, nel Foro e nelle Armate. Se gli spiriti de' popoli sono inaspriti, se lo stato è agitato da discordie intestine, l'eloquenza è capace di arrestare i furori d'una guerra civile, e di ristabilire da per ogni dove la calma e la tranquillità. Essa ha sovente sostenute delle Repubbliche vacillanti vicine ad essere annientate per l'incostanza de' popoli, e per l'ambizione di qualche cittadino; onde Demostene e Cicerone furono riguardati come i medici di Atene e di Roma perciocchè resero l'anima e la vita a questi corpi politici, che erano vicini ad estinguersi. Si sa che la penna soventi volte ha superata la spada, e che Cesare temeva più gli entimemi e le apostrofe d'un Senatore, che le scuri ed i fasci della Repubblica Romana. Si sa in fine che il braccio di Ajace servì meno alla presa di Troja, quanto la lingua di Ulisse, e che nel campo de' Greci l'eloquenza dell'uno fu giudicata più vittoriosa, che il valore dell'altro.

Per queste ragioni Aristotele a cui fu confidata l'educazione di Alessandro, guidò in maniera questo Principe, che si rendesse così buon Oratore, come gran Capitano; stimando che non sarebbe men glorioso per un Sovrano, sottomettere gli uomini colla forza della sua eloquenza, che con quella delle sue armi; che

sarebbe immortale una palma la quale non fosse germogliata fra 'l sangue, nè fra le lagrime; e che è più onorata cosa per un conquistatore d' innalzarsi de' trofei sullo spirito de' Capitani e de' soldati, e sul cuore de' popoli per mezzo delle aringhe, che camminare in trionfo sopra gli scettri spezzati, e sopra un campo di battaglia coperto di morti.

E per la medesima ragione gli Epaminondi, gli Alcibiadi, gli Scipioni, i Lelii accoppiarono la qualità d' eloquenti a quella di Generali; l' Imperador Giuliano ebbe una sì gran passione per la scienza della parola, che s'alzava tutte le notti ad invocare la divinità, che presedeva all' eloquenza; che amava egualmente l'aringare che il combattere; che non istimava meno i suoi discorsi, che le sue conquiste; e gli altri Imperadori chiamavano il parlare una causa, *combattere colle armi della parola*, e nominavano l'eloquenza del Foro *una milizia di veste togata.*

Se l' eloquenza ha molto contribuito a sostenere l' autorità de' Principi, e la grandezza degl' Imperi, non ha meno servito a sciogliere i dubbii de' filosofi, e le difficoltà delle scienze; imperocchè questi saggi di cui il principale oggetto era la conoscenza della verità, stimavano che la parola che n' è la viva immagine, non potea essere degnamente espressa, se non co' bei tratti dell' eloquenza. Essi crederono che una moltitudine di cattive frasi, e d' imperfette figure opprimerebbe la forza ed il vigore del pensiero; che la verità era come sepolta sotto i detti barbari, e l'espres-

sioni grossolane; e che era come un sole ecclissato, ed una beltà nascosta: questi illustri speculatori pensavano, come Platone, esser l'eloquenza all'anima ciò che la medicina al corpo. Perlocchè essi si occuparono particolarmente a coltivare quest'arte, e ad acquistare l'abito di parlare con grazia.

Se si esaminano con attenzione i vantaggi che si possono ricavare dall'eloquenza, io non dubito che si facciano tutti gli sforzi per acquistarla. Si vede tutto giorno quanto un'uomo eloquente si distingue dagli altri; piace egli a quei che l'ascoltano; li tiene sospesi a ciò che dice; li tocca; si fa amare, e acquista in seguito un impero assoluto su' loro spiriti; rapisce la volontà; ed, in una parola, trionfa con tutto ciò che dice. Così i grandi Oratori sono stati quasi sempre i maestri degli stati popolari; essi smorzavano le sedizioni, rendevano sospetti di tirannia coloro, che volevano far bandire, e secondo i diversi interessi, che aveano portavano i cittadini a far la pace, o a dichiarare la guerra.

Ma come la perfetta eloquenza è difficile ad acquistarsi, son poche le persone che la posseggono; imperocchè essa è un dono del Cielo, che ha bisogno di essere coltivato con una lunga applicazione, seguendo i principii dell'arte, quindi il talento dell'eloquenza è sì stimato, che appo noi può tener luogo di molti altri vantaggi.

Niuno ignora che l'eloquenza non è stata solo l'ornamento di Atene, e la gloria di Roma, ma ancora di quasi tutto il mondo. Prima-

chè vi fossero i Platoni ed i Demósteni nella Grecia, gli Ortensii ed i Ciceroni nell' Italia ve n'eranò nella Caldea e nella Palestina.

Ma senza cercare Oratori celebri in questi climi così remoti, i Francesi non sono stati eglino sempre eccellenti nell' arte del ben dire? pare che essi ricevano questo talento colla vita. Così vediamo noi, che in tutti i tempi la Francia è stata eccellente nell' eloquenza, ma specialmente in quella del Foro, e che i grandi uomini, che si sono distinti in questa nobile, carriera non la cedono ai Demosteni, ai Sulpizii, agli Ortensii ed a' Ciceroni. E non sarebbe poi permesso di dire che la nostra eloquenza ha anche delle bellezze, delle grazie, un ordine, un'eleganza, che questi antichi Oratori non aveano affatto? Si trova forse fra le orazioni di Demostene e di Cicerone l'ordine, che si ritrova nelle parlate de'celebri Oratori, che sono comparsi in tutt' i tempi nel nostro Parlamento, e nelle altre Corti sovrane? Lo stile imperioso de' Greci e de' Romani può egli mettersi al paragone con la modestia, e la dolcezza dello stile francese? (1) Non sappiamo noi, che quan-

(1) L' Italia terra in ogni tempo feconda di valentuomini, può anch' essa vantare i suoi Oratori eloquentissimi in ogni genere di dire. Io non oso affermare che gli Oratori Italiani siano stati più eloquenti degli Oratori Greci e Romani, come l' autore ha detto de' Francesi trasportato da un amore soverchio per la patria sua: mentre forse potrei dirlo con più fondamento di ragione. E se l' autore ha detto che lo stile de' Greci e de' Romani non ha che fare con la dolcezza dello stile Fran-

do i nostri Re hanno parlato fra le assemblee di stato, e che l'eloquenza francese ha posta loro la corona sulla testa, e lo scettro nella mano, la loro maestà era sempre temperata con la dolcezza, e la loro autorità accompagnata dalle grazie? Qual differenza non v' ha egli mai fra l' Areopago d' Atene, il Senato di Roma, ed i nostri Parlamenti e le nostre Corti Sovrane; fra le Filippiche degl' uni, e le rimostranze degl'altri, fra le aringhe de'Demosteni e de' Ciceroni, e quelle de' nostri Magistrati, e le parlate degli Avvocati che sono incaricati del Pubblico Ministero, o della difesa delle parti? Laonde in fine, io non temo di dirlo, il nostro Foro francese ha portata l'eloquenza al suo alto grado di perfezione. Avventurato dunque colui che vi può attendere! Qual gloria per lui di esser messo al posto degli Oratori, che fanno onore alla nazione! Ma se è cosa gloriosa distinguersi per l'eloquenza, ed essere eccellente nella professione d'Avvocato, che non si deve fare per adempierne tutti i doveri, e per acquistare tutte le cognizioni necessarie!

cese, non potrei dire io forse che lo stile Francese non ha che far mica con la dolcezza, la grazia, e la soavità dello stile Italiano? Il Tr.

DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO.

I titoli, la grandezza, la nobiltà, e le prerogative di questa professione, sono scritte, per così dire, nel seno delle Leggi Romane, in cui gl'Imperadori s'hanno preso piacere di accordare con profusione agli Avvocati, onori, grazie, e privilegii.

Essi danno loro la qualità di nobili, questo è poco di nobilissimi. Essi gli esentano da ogni sorta di pesi, ed imposte pubbliche, tanto reali, che personali, e li onorano con dignità (1). Questi Sovrani del Mondo, ch'erano sì difficili a contrarre alleanze, che credevano d'abbassarsi facendo lega con le Regine, per far vedere a tutta la terra, quale stima avessero per la professione d'Avvocato, si fecero una gloria di entrare qualche volta in questa illustre carriera per riportarvi de'trionfi d'erudizione, e d'eloquenza de' quali essi non erano niente meno gelosi, che delle vittorie, di cui erano debitori alla forza, ed al valore. I sedili del Foro si vedevano pieni di Senatori, di Pretori, di Consoli, e ancor d'Imperadori, che si stimavano onorati della

(1) Ved. *L. Postulandum* nel *Cod. de postulando*, *L. Post duos* e *L. Ad similitudinem* nel *Cod. adv. fisci*, *L. Suggestionem* e *L. Sancimus de adv. div. Jud.* nel Cod.

qualità d' Avvocato, e si sforzavano di vincere in questo celebre campo coi combattimenti dello spirito, e della ragione. La medesima voce, che comandava ai popoli, serviva a difenderli. Questi Principi Oratori, e questi Avvocati sovrani (1) preferivano sovente l' onore di stare in piedi nel Foro, al vantaggio di stare assisi sul Tribunale, stimando esser più glorioso combattere, che giudicare.

Così l' Oratore Romano (2) riconoscendo, che s' era renduto più nobile con la qualità d' Oratore, che con quella di Console, continuò a difender cause a fine di conservarsi la sua gloria primiera, e loda il gran Catone di esser buon Senatore, buon Generale d' armata, e buon Avvocato. I conquistatori medesimi scendendo dal loro carro trionfale (3) venivano ad immolare ai piedi della giustizia quest' ambizione di vincere sempre funesta agli uomini, e non ne aveano più altra, che quella di difenderli. I Giulii, gli Augusti, i Scipioni, i Germanici, gli Antonini, ed i Vespasiani i più grandi eroi de' Romani, passavano alternativamente dal campo di Marte nel Tempio della Giustizia, come per espiarvi le loro vittorie sanguinolente con de' trionfi più dolci, e più innocenti.

(1) V. *L. si quis* 58 nel Cod. *de Postulando.*

(2) Cicerone lib. 1. *de Oratore.*

Suetonio nella vita di Giulio Cesare, e di altri Imperadori.

(3) Giulio Capitolino, e Lampridio nelle vite degli Imperadori.

Quindi abbiamo che gl'Imperadori non esitarono affatto di dire, che essi non consideravano meno la toga, che la spada (1); che gli Avvocati non combattono meno con la forza invincibile della parola, che i Guerrieri con quella delle armi; e che quelli non faticano meno alla difesa de' popoli, ed alla conservazione degli Stati, che i Generali d' armate.

Nel che è da osservarsi, che i Romani (2) figli del nume della guerra non solamente non ardivano preferire quelli, che prendevano il partito delle armi a quelli che concorrevano all' amministrazione della giustizia, ma che essi si sono contentati di pareggiarli in una delle loro Leggi, e di attribuir loro tutti i medesimi privilegii, e particolarmente quello di soldati veterani dopo dieci anni di servizio. Vanno anche più innanzi imperocchè preferendo la toga alla spada (3) donano generalmente a tutti gli Avvocati vecchi la qualità di Conti, e di Chiarissimi, che non attribuivano a' soldati i quali aveano servito venti anni nelle armate; ed anche la qualità di Cavalier Romano era stimata meno nobile che quella d'Avvocato. Essi stimavano talmente l'onore di questa professione (4) che in suo favore resero orrevole l' interesse medesimo, e diedero il nome d' onore alla ricompensa, ed alla fatica

(1) V. L. *adv.* nel Cod. *de adv. div. jud.*

(2) V. tutt' i titoli del Cod. *Quibus muneribus excusantur qui post impletam militiam.*

(3) V. *L.* 1 nel Cod. *de adv. div. jud.*

(4) V. *L. Sciant* nel Cod. *de officio div. jud.*

degli Avvocati, che si chiama anche oggi giorno l'onorario con un nome più nobile che il prezzo della fatica de' Giudici. L'onore era riputato talmente loro essenziale, che si contentavano di dire per eccellenza gli onorati, onde significare gli Avvocati.

Quest' illustri difensori (1) avean dritto di prender luogo ne' Tribunali: per la qual cosa i Principi, e gl' Imperadori facevano ricevere i loro figli nel Foro, lì conducevano in questo campo di gloria con un seguito pomposo, che rappresentava la gloria, e la magnificenza de' trionfi. I clienti seguivano questi Oratori trionfanti, come legati al loro carro vittorioso, e l' onore che rendevano loro non potea esser marcato più gloriosamente, che col darli il nome di Patroni, come se i clienti dovessero agli Avvocati il rispetto, che i figli dovevano ai loro Padri, e gli schiavi ai loro Signori, che li liberarono dalla schiavitù.

Il gran Teodosio raccogliendo quanti onori immaginar si potevano (2) gli attribuì tutti per eccellenza alla professione d' Avvocato. Non v' ha secondo lui sì grande onore che sia al di sopra del loro merito, ed accoppiando i privilegii reali all' onore, egli conchiude (3) che sarebbe offendere la giustizia, e le scienze, il non dar loro che un vano nome di privilegio, e che le prerogative le quali egli accordava

---

(1) Plinio il giovane L. 2 Lett. 1.
(2) V. *L. Laudabile* nel Cod. *de adv. jud.*
(3) Novella *de postulando.*

loro erano troppo poca cosa al pregevole merito d' una professione sì necessaria, sì grande e sì sacra. Atene che fu la Patria de' primi Sapienti, dà agli Avvocati il sopranome di Consiglieri del Re, e Governatori de' popoli. Le Leggi mettono ancora le risposte degli Avvocati (1) al pari cogli Editti degl' Imperadori, e de' Senatusconsulti del Senato di Roma, esse riconoscono i Giureconsulti per primieri loro Padri, esse li chiamano Legislatori, ed Autori del Dritto, e l' Imperador Giustiniano, sebbene abbia ricavato il Dritto Romano dal *Caos* della massa indigesta delle Leggi, innalza la gloria de' Giureconsulti fino al di sopra della sua, nel dichiarare che la sua autorità, e la sua possanza imperiale di far delle Leggi, eran fondate sopra le determinazioni de' Giureconsulti. Così allorchè egli tolse a tutt' i suoi sudditi il potere di far le Leggi, ne esentò nominatamente i Giureconsulti, e divise i più bei fiori della sua corona imperiale con questi eroi della Giurisprudenza Romana. In fatti l'autorità de' Giureconsulti era cotanto al di sopra di quella de' Giudici (2) che quelli non solamente avevano l' autorità di sedere, e di giudicare ne' Tribunali, ma questi ancora dovevano confermare i loro giudizii alle consulte, ed alle risposte de' Giureconsulti, egualmente che alle Costituzioni degl' Imperadori.

---

(1) V. il titolo *de jure civili enucleando*, e la L. ult. nel Cod. *de Legibus*.

(2) V. tutt' i titoli *de officio assessorum* nel Cod.

Per questa ragione gl' Imperadori si facevano insegnare la Giurisprudenza, ed i Giureconsulti potevano aspirare all' impero (1). Essi erano i tutori, ed i primi maestri degl' Imperadori, i quali innalzavano loro delle pubbliche statue. L' Imperador Trajano avea designato il Giureconsulto Nerazio per suo successore, l' Imperador Antonino era stato Giureconsulto, l' Imperador Macrino avea seguito il foro, gl' Imperadori Severo, e Didio Giuliano erano stati i più grandi Giureconsulti de' loro tempi; e da ciò ne vengono tanti titoli gloriosi, che le Leggi danno ai Giureconsulti fino a tal segno che la loro professione, secondò il detto di Sparziano gli nobilitava, al di là di tutte le cariche le più eminenti. Queste medesime Leggi danno loro i titoli d' *Amici del Principe* (2) di *Padri dell' Imperadore*, di *Santissimi*, di *Magnifici*, di *Sacerdoti*, di *veri Filosofi*, e *Ministri della Repubblica* ed anche il titolo di *Saggi*, titolo sì sublime, che i Filosofi della Grecia non osarono giammai attribuirselo, e che non si trova, nè uomo,

---

(1) L. *Sciant Principes* nel Cod. *de adv. div. jud.*, il titolo *de jure naturali* §. *responsa* nelle Istituzioni, e VIGLIO ZUICHEMO nella prefazione a TEOPHILO. L. X. de *origine juris*.

(2) GIULIO CAPITOLINO in MACRINO, ed ANTONINO, L. 2 D. *de excus.* SPARZIANO in Giuliano, L. *div.* D. *de jure Patron.* L. 1. D. *de variis et extraord. cognit.* L. 1 D. *de just. et jure.* Can. *Si Rector*. Dist. 43 proemio del Digesto, §. *discipuli*, e L. 2 *de origine juris*.

ni professione presso i Romani, che lo meritasse, finò a che i Giureconsulti, e la Giurisprudenza ne fossero stati giudicati degni dalle Leggi come i soli saggi, e la vera saviezza; i quali sono titoli sì nobili, e sì divini, che gli uomini l' aveano fin allora riserbati per la Divinità, e che gli Oracoli, e le Leggi non l'hanno giammai attribuiti ad altri, che agli Dei, ed ai Giureconsulti: poichè sono essi, per così dire, che armano coi loro saggi consigli, la Giustizia contro la violenza e l' usurpazione; che si prendono la difesa della vedova e dell' orfanello, e che dimandando la punizione del delitto non faticano meno per la sicurezza pubblica, che per la conservazione de' privati.

Ma senz' andar più oltre qual gloria per l' ordine degli Avvocati, che la giustizia dei nostri Re non soffre affatto de' Magistrati rivestiti di tal dignità, che non siano usciti da quest' illustre Corpo, come dalla sorgente unica e dal centro de' lumi e delle virtù di quest' augusta Regina del Mondo (1)! e dove che le altre cariche sono indipendenti le une dalle altre, queste sono tutte dipendenti dalla qualità d'Avvocato, di modo che si può possedere anche

(1) Il Foro Napoletano, come feci avvertire, non la cede nè al Foro Francese, nè a qualunque altro, e quindi giustamente dai nostri Augusti Sovrani le cariche di Magistratura giudiziaria non sono state giammai ad altri conferite che agli Avvocati. Ed è rimarchevole che in un Reale Dispaccio de' 16 Aprile 1779 la classe degli Avvocati è chiamata Seminario de' Magistrati. Il Tr.

la dignità di Capo Supremo della giustizia, senza aver occupato altre cariche, ma non si può esser Cancelliere di Francia, senza essere Avvocato.

Si può anche desiderare cosa più gloriosa di quella, che secondo il giudizio de' nostri Re tutte le dignità del Reame fino alle più eminenti di Presidenti, di Procuratori, ed Avvocati Generali, di Referendarii, di Consiglieri di Stato, di Consiglieri ne' Parlamenti, ed altre Corti Sovrane, ed anche di Cancellieri sono state per tanti secoli il prezzo, e la ricompensa del solo merito degli Avvocati! ciò che mi fa sovvenire d'una bella parola di un antico, (1) il quale disse che i Tribunali erano onorati da quelli, la cui eloquenza avea fatto rimbombare il Foro, a segno tale che molti rifiutarono le altre cariche, che potevano essere l'opera della fortuna, e preferirono di rimanere Avvocati famosi, per un puro effetto della loro virtù e della modestia loro.

Ma come se ciò non fosse stato ancor bastante per la gloria di questa professione i nostri Re si sono contentati di elevarla fin a loro. Si sono veduti de' Monarchi discendere dal Trono al Foro per ivi declamare in qualità d'Avvocati: come un Riccardo Re d'Inghilterra,

---

(1) Cassiodoro *Variarum epistolarum*. Papirio Masson, Saint-Marte e Loisel nelle loro memorie di Bovese; ivi troverete i nomi degli Avvocati che hanno preferito il loro stato, e la professione d'Avvocato alle prime cariche della Magistratura. Pietro di Blois, e Mornac *ad L. Quis quis*, nel Cod. *de postulando*.

un Antonio figlio d' Errico III Re del medesimo Reame, un primo Sovrano del Delfinato, e molti altri Principi, che non hanno affatto sdegnato di farsi ricevere Avvocati. Non bisogna dunque stordire di vedere sovente de' giovani Atleti nati dalle prime famiglie togate, che tengono per onore entrare ad aringare in questo campo glorioso, e vi si vedrebbero più lungo tempo combattere, se il merito precorrendo l' età non gl' innalzasse ben tosto alle prime dignità.

Chi crederebbe che da sì grandi onori si avesse ancora potuto montare a più alti gradi? Eppure l' ordine degli Avvocati può gloriarsene, perchè la Chiesa istessa li ha onorati delle sue più eminenti dignità fin a quella di Sommo Pontefice. (1)

Parimenti i nostri Re ben lungi di condannare gli onori, e le prerogative, che i Romani avevano date a questa professione (2) fin da che ebbero bandita l' ignoranza da loro Stati, e richiamate le scienze e la giustizia dal loro esilio, non ebbero niente più a cuore, che di ristabilire l'antica maestà de' tempii della giustizia di cui il Foro fa la gloria più sfolgorante, e l' ornamento più prezioso. Essi rinnovarono, ed anche aumentarono i titoli d' onore e di ricompensa, che i Ro-

---

(1) V. Socrate L. 1. Cap. 5. -- Sozomeno nella sua Storia Eccl. L. 8. C. 1., e gli altri Autori delle Storie Ecclesiastiche.

(2) V. Froissarde L. 1. C. 27. -- Loisel Dial. degli Avocat.

mani aveano dati agli Avvocati, e loro concederono tutt' i distintivi nella toga: ed a fine di coronare tutt'i vantaggi, e ancor di accrescere in questi la gloria degli antichi Giureconsulti, essi hanno ordinariamente chiamati questi Luminari della Giurisprudenza, e questi oracoli del Dritto per dare ai sentimenti di costoro l'autorità delle loro Leggi, ed Ordinanze.

Ma qual gloria per gli Avvocati, che Luigi il Grande, questo Conquistatore e Legislatore insieme, non si sia solamente servito degli Avvocati per sostenere il dritto della Corona, ma che anche si sia degnato mescere i suoi reali pensieri con quelli degli Avvocati, per formare quel capo d' opera delle nostre nuove Ordinanze, di cui tutti gli articoli, e tutte le disposizioni sono altrettante sentenze di morte contro i mostri del ragiro, e monumenti immortali della sua saviezza, e della sua giustizia! (1)

---

(1) Fin da'primi Re, che governarono il nostro Regno, l' ordine degli Avvocati fu sempre in grande stima tenuto, ed ancor essi i nostri Re, furono solleciti di profondere loro larghi, ed orrevoli privilegii, che quì troppo lungo sarebbe numerare, anche perchè trovasi ciò in gran parte fatto nell' Opera: *Abusi introdotti nell' ordine degli Avvocati ne' Tribunali di Napoli, dell' Avvocato D. Baldassare Imbimbo Cap. IV.* Possiamo anche vantarci di aver avuto e di aver tuttavia un Forò rispettabile, e non mai scarso di ottimi Avvocati, di Giureconsulti profondi, e di eloquenti Oratori, molti de'quali con utilissime opere di Giurisprudenza, acquistarono somm'onore alla Patria, e recarono grandissimo giovamento al Foro; e questo seme di uomini celebri non si è estinto, ma sempre fecondo va germogliando in ogni epoca degli

Egli è dunque glorioso abbracciare la professione d' Avvocato; ma è difficile, ed anche raro d' aver tutte le qualità necessarie per esservi eccellente.

Intanto la cosa non è poi impossibile. I maestri dell' arte tanto antichi quanto moderni, ci hanno lasciate delle regole sicure per condurci in questa carriera, e ci hanno segnate delle vie per arrivare al punto di perfezione. I loro scritti sono pieni d' un infinità di principii, e di precetti su questa materia. Io ne ho raccolti il più che mi è stato possibile, e l' ho messi in ordine, con egual esattezza, ed applicazione; e sono appunto queste Regole stesse, che mi prendo la libertà di presentare al pubblico. Per occupare con onore una piazza nel Foro bisogna avere le necessarie disposizioni. Esse si possono ridurre a quattro principali.

La prima è la scienza necessaria ad un Avvocato.

La seconda, è il talento di ben comporre.

La terza è quella di ben pronunziare un discorso.

La quarta, ed ultima è di possedere le virtù che debbe avere un Avvocato.

Queste quattro disposizioni fanno naturalmente la divisione di quest' opera in quattro parti, a ciascuna delle quali io rapporterò le regole che le convengono.

---

allievi ben degni della Giurisprudenza e dell' arte del dire. Vedi le *Memorie istoriche de' Scrittori legali del Regno di Napoli* del fu nostro benemerito Concittadino *D. Lorenzo Giustiniani*. Il Tr.

PRIMA PARTE
DELLA SCIENZA DELL' AVVOCATO

REGOLE.

1. Per rendere un Avvocato perfetto, che riunisca in se tutte le cognizioni, che possono essere necessarie a questa professione bisognerebbe che non ignorasse cosa alcuna; simile a quell'uomo saggio, che secondo i precetti degli Stoici non potéva acquistare una perfetta saviezza senza che fosse consumato in tutto, e senza che ávesse non solo la conoscenza delle cose divine ed umane, ma anche delle scienze, e delle arti ancor più comuni, imperciocchè quantunque quest' ultima cognizione, non si mostri sempre palesemente nel discorso pur non lascia di dare una forza segreta, e di farsi sentire anche nel suo silenzio, e se dessa non aggiunge che piccolo ornamento ad un discorso, fa almeno la base de' ragionamenti che sovente debbono farsi sopra queste materie; e le conoscenze dell'Oratore non saranno affatto complete se egli si limita alle scienze più sublimi. È vantaggioso per lui aggiungervi anche la conoscenza di tutte le arti. (1)

(1) Ciò che quì dice il nostro Autore potrebbe a taluno sembrar soverchiamente esaggerato, ma lo stesso precisamente vien detto da CICERONE nel lib. 1. *de Oratore*, e per tralasciar di molte altre cose, che ci dice circa tale obietto basterà il rapportare le seguenti sue poche parole; *Oratorem plenum atque perfectum esse eum*

2. Qualunque sia la disposizione, che la natura possa dare per l' eloquenza, essa nondimeno ha bisogno di studio, di esercizio, e di fatica per acquistarsi. Bisogna che la natura e l' arte concorrano insieme per fare un perfetto Avvocato. L' arte è quella che compisce e perfeziona ciò che la natura ha cominciato; essa liscia ciò che questa ha lasciato di rozzo, operando in noi quello che la cultura fa in un campo, e tutto ciò non si può fare che col travaglio. D' altronde la natura sola non è sempre una guida molto sicura. Se noi non seguitassimo che i suoi lumi, non andremmo sempre dove avremmo intenzione di andare, e correremmo rischio sovente di traviare; per la qual cosa fa d' uopo ricorrere all' arte, che ci segna la via la quale bisogna battere.

3. Non v' immaginate di divenire abile colla sola fatica degli altri. Bisogna che

---

dicam, qui de omnibus rebus possit varie, copioseque dicere. Etenim sæpe in iis causis, quas omnes proprias esse Oratorum confitentur, est aliquid quod non ex usu forensi, quem solum Oratoribus conceditis, sed ex obscuriore aliqua scientia sit promendum, et assumendum e poco dopo: *Quamobrem si quis universam, et propriam Oratoris vim definire complectique vult, is Orator erit mea sententia, hoc tam gravi dignus nomine qui quæcumque res inciderit, quæ sit dictione explicanda prudenter, et composite, et ornate, et semper dicat cum quadam actionis dignitate.* Ed il famoso Cancellier d'AGUESSAU nell'Opera del decadimento dell'eloquenza ripetea: *Che chiunque ardisse porre limiti alla scienza dell'Avvocato darebbe a divedere di non aver mai conceputa una perfetta idea dell'ampiezza di questa professione.* Il Tr.

fatichiate da voi stessi, e che studiate assiduamente per un tempo considerevole, e quasi in tutta la vostra vita. Ciascuno è l'artigiano della sua abilità, e de' suoi successi.

4. Bisogna formarsi uno stile di parlare, e di scrivere, procurando spezialmente che non venghi trascurato.

5. La lettura de' Poeti non è affatto inutile ad un Avvocato; imperocchè oltre che egli trova de' belli tratti di spirito nelle loro opere, dell' elevatezza nelle loro parole, de' movimenti nelle loro passioni, e delle grazie particolari ne' loro pensieri e nelle loro espressioni, vi è pure che lo spirito faticato da difficili affari si ristabilisce, e si ricrea su queste materie soavi e dilettevoli: per la qual cosa Cicerone leggeva sovente Ennio. Intanto, leggendo un Avvocato i Poeti non l' imiti nel loro stile, nè nella licenza de' loro termini, nè nella libertà delle loro figure.

6. Bisogna che un Avvocato legga l'Istoria Sacra, e Profana, i Padri della Chiesa, i Concilii, l' Istoria antica, moderna, e principalmente l' Istoria generale della sua patria, l' Istoria particolare delle provincie, e quella della Città ov' egli dimora. È sopratutto per lui essenziale di ben sapere la Storia di Parigi che è la Capitale del Regno. (1) Egli deve

(1) Inculca qui l' Autore ai suoi giovani Francesi di ben sapere la Storia del loro Regno, e specialmente quella della Capitale. È cosa più necessaria pe'miei compagni Forensi di sapere la Storia del nostro Regno, poichè essendo stato questo soggetto a mille vicende, e quin-

anche essere istruito della Cronologia, della Geografia, della Diplomatica, della Critica, de' costumi, delle usanze antiche, e generalmente di tutto ciò, che spetta alle belle lettere. Ma sopratutto bisogna che egli studii profondamente il Dritto Civile e Canonico, i Giureconsulti dell' uno e dell' altro Dritto, che ei sappia a fondo le Leggi del Reame, ciò che comprendono le antiche Carte, i Capitolari, le Lettere de' nostri Re, le Ordinanze, gli Editti, le Dichiarazioni, i Costumi, la Giurisprudenza delle sentenze, i Dottori del Dritto Francese, la Procedura, in una parola tutto ciò, che compone il Dritto di Francia.

7. Per conoscere i progressi della Giurisprudenza, bisogna rimontare alle sorgenti, e studiare gli antichi Autori, che sono originali prima di venire agli Autori moderni, di cui la maggior parte non han fatto, che copiare gli antichi; imperciocchè un Avvocato non può decidere acconciamente di nessuna cosa, se egli non sappia l'origine delle Leggi, i loro motivi ed i differenti progressi de' loro stabilimenti.

8. Non v' ha cosa più utile, e più necessaria, che l' imitazione de' grandi uomini, i

---

di regolato con diverse legislazioni, la Storia è quella che facendoci distinguere le varie epoche, ed i varii avvenimenti ci manoduce molte volte ad investigare l' origine di qualche legge, che dobbiamo trattare, la quale conosciuta, più facilmente possiamo interpetrarla, ed adattarla ai casi, che abbiamo per le mani. Il Tr.

quali si sono distinti nel genere dell'eloquenza propria del Foro. Non v'è uomo che possa insuperbirsi di esser nato con tutte le grazie e le belle qualità, che s'incontrano in differenti soggetti; bisogna imitare quelli, che possedono ciò che a noi manca. I più eloquenti de' Romani non han forse imitato i Greci? Demostene è stato egli inutile a Cicerone? Non ci è proibito di arricchirci de' Tesori, che gli uni e gli altri ci hanno lasciati; imperciocchè in fine tutto è stato detto, e si giunge troppo tardi, dopo più di 5700 anni, che vi sono uomini che pensano, il più bello ed il migliore è stato preso; non si fa che rispigolare negli antichi e negli abili fra moderni: laonde bisogna cercare solamente di pensare, e parlar giusto, ma pur tuttavia in guisa che non si sia attaccato ad un' imitazione troppo servile. Fa d' uopo rendersi proprio anche ciò che si è preso in prestito dagli altri, e divenirne l'autore, dando a quello una nuova forza, ed una nuova forma, colla varietà, e colla scelta delle espressioni. Si ama nel Foro la bellezza del naturale.

9. Cicerone dice, che l' Oratore deve avere *firma latera, et vires*. Bisogna in fatti che un Avvocato goda d' una perfetta salute per adempiere le funzioni, ed i doveri penosi della sua professione: perciò non debbe eccedere nella fatica, nè studiare, e comporre nel corso della notte. Egli deve dare al sonno il tempo che gli è destinato, e prendere il riposo necessario per ristorarsi dal travaglio della giornata: il giorno purchè gli sia libero, e ven-

ga ben impiegato, è sufficiente a faticare. Non v'ha dunque che una pressante necessità, la quale obblighi un Avvocato a faticare la notte; non è già che lo studio il quale si fa nel corso della notte, non possa essere utilissimo, se non si applica, che dopo aver dormito bastantemente, imperocchè è certo che allora si sta più raccolto, e meno dissipato, che nella giornata; ma la maggior parte di quei, che hanno voluta prendere questa regola hanno alterata la loro salute: laonde è meglio seguire l'ordine della natura, faticare il giorno e dormire la notte. Si può solamente prima di coricarsi leggere ciò che si vuol imparare a memoria, imperocchè sembra che quella cosa si fissa meglio nella memoria durante la notte, e che costi meno apprenderla l'indomani.

10. Studiando fate delle note de' principali luoghi di ciò che leggete, e sopratutto delle cose volanti, che il titolo, o la tavola d'un opera non indica: riponete queste note in una raccolta disposta per ordine alfabetico, tali raccolte saranno de' depositi, che ajuteranno la vostra memoria, e una spezie di magazzini donde voi cavcrete sempre; ivi troverete delle armi tutte pronte alloraquando ne avrete bisogno per difendere un affare. È cosa buona aver sempre in iscarsella un *taccuino* per ivi notare subito ciò, che si apprenderà altrove, fuori del proprio gabinetto, alle Udienze, nelle Conferenze, Consulte, ed in altri trattenimenti. Vi sono mille cose curiose ed utili le quali si senton dire, e si dimenticano totalmente, di cui a noi non rimane che un idea confusa

per non averle immantinenti notate, il che in seguito rammarica non avendole raccolte a suo tempo con attenzione.

11. Per saper bene le cose bisogna conoscerne le parti, e come ciò è quasi infinito le nostre cognizioni sono sempre superficiali ed imperfette. Questa idea deve inspirare modestia ai più saggi, poichè dessi devono pensare che ignorano ancora moltissime cose, che non hanno imparate.

12. Qualunque sforzo si faccia per estendere le proprie cognizioni, è impossibile di acquistarle tutte. La vita d'un uomo basta appena per istruirsi a fondo solamente della Giurisprudenza: come può egli sperare di possedere a fondo tutte le altre scienze di cui ciascuna dimanderebbe per se un uomo tutto intiero? Un Avvocato non deve intanto scoraggirsi se non può saper tutto, debbe almeno sempre faticare per acquistar nuove cognizioni, fare del Dritto il suo studio principale, e della Letteratura ed Istória la sua ricreazione, e sforzarsi di aver almeno le principali nozioni delle scienze, e delle arti.

13. Un Avvocato giovane deve assistere assiduamente alle Udienze, affine di accostumarsi ai combattimenti ai quali è destinato, ed ivi raccogliere tutto ciò che vi troverà di meglio. Le Udienze sono una scuola ricca ed incomparabile, per questi giovani Atleti.

14. Un Avvocato per quanto sia carico di occupazioni, non passi giammai un giorno senza fare qualche studio affine d'acquistare a poco a poco tutte le cognizioni, che gli sono

necessarie. L' uomo più saggio trova sempre qualche cosa di nuovo ad imparare, e si compiace anche rinfrescar la memoria di quelle cose, che ha già imparate per confermarsi ne' suoi principii.

15. Alcuni giovani Avvocati, appena prestato il giuramento, si azzardano a parlare, e soventemente delle cause grandi, di cui fanno il primo lor saggio uscendo dalle scuole. Queste intraprese sono ben dilicate, ed ancora temerarie, imperocchè se cotesti giovani Atleti che non sanno che cosa è combattimento vengono disgraziatamente a mancare, e se essi mai non riesciranno in questa prima azione, tale disgrazia fa loro un torto, quasi irreparabile, per l' avvenire. Evvi nella materia della parola più rischio, che altrove, in guisa che io vorrei che un Avvocato stasse per qualche tempo senza parlare alcuna causa sia grande, sia piccola; che durante questo tempo ei prendesse, per così dire l' aria del Foro, assistendo continuamente alle Udienze, che studiasse i primi principii del nostro Dritto Francese, e le nuove Ordinanze, specialmente quelle, che riguardano la Procedura Civile, e Criminale. Sarebbe nondimeno pericoloso per un giovane di aspettar troppo lungo tempo per parlare in pubblico; più egli si avvanzerebbe in età, più potrebbe contrarre della timidezza, sia per mancanza dell' esercizio della parola, sia perchè si è meno indulgente per le persone d' un età più avvanzata. Per la qual cosa se a capo di qualche tempo, un uomo si sente bastante coraggio da sostenere un' azione, io

gli consiglierei d'incominciare con parlare qualche causa leggiera, poco aggravata di fatti e di procedura, ed in cui la discussione non sia troppo spinosa, ma sopratutto egli non si carichi subitamente d' un gran numero di cause poichè non avrà il tempo di studiare, e di farsi un fondo di principii, nè diventerà giammai altro che un mediocre pratico, ed un uomo superficiale. I primi dieci anni devono essere principalmente impiegati a studiare, dopo questi può un Avvocato darsi intieramente agli affari de' privati, a misura che le occasioni si presentano, e caricarsi degli affari più importanti, dove pur abbia i talenti necessarii per questa professione.

16. Egli è raro di ritrovare in un medesimo soggetto tutte le qualita necessarie per formare un perfetto Oratore. Sembra che la natura prendasi piacere a ripartire i suoi doni ed a spanderli con più, o meno abbondanza sopra tutti gli uomini. Questo è ciò che si è osservato in tutt' i tempi, e principalmente per rapporto all'eloquenza. Cesare parlava con forza e veemenza; si ammirava un genio singolare ne' discorsi di Celio; Callido era sottile; Bruto imponeva al pubblico con un' aria di gravità, che regnava nelle sue parlate; Sulpizio avea de' periodi soavissimi; Calvio perorava con calore; Pollione componea con maestà; Seneca avea per sua porzione la fecondità; Africano l' energia; Crispo la grazia; Tracallo una bella declamazione; e Secondo l' eleganza; Demostene era ironico, e mordace all' eccesso; ma sembra che Cicerone riunisse

in se tutte le più eminenti qualità, perlocchè non si è giammai veduto Oratore, nè più celebre, nè più compito: ei può servire di modello a tutti gli Avvocati. Non bisogna dunque stordire se è cosa rara ritrovar degli Avvocati, che posseggano in questo sublime grado tutte le qualità d' un abile Oratore: ma se più è difficile arrivare a questo bel grado di perfezione, più si ha ad onore d' arrivarvi; e per incoraggiarsi in una sì nobile intrapresa, debbesi seguire l' esempio de' grandi uomini, che si son veduti, e di quelli che noi vediamo ancora oggigiorno, che fanno l' ornamento del Foro.

17. Amate la vostra professione, se volete riuscirvi: non risparmiate nè cura, nè fatica, nè pena, nè veglie, per giungere ad uno scopo sì glorioso. Si passano i mari per arti infinitamente inferiori ad un sì nobile impiego; ma voi non diventerete giammai perfetto, se non siete penetrato dalla grandezza, dalla nobiltà, e dall' eccellenza della vostra professione.

18. Le Conferenze sono di grande vantaggio ad un Avvocato, esse formano lo spirito nello studio del Dritto Civile e Canonico, delle Consuetudini, e delle Ordinanze: in esse si dileguano i proprii dubbii, e vi si apprende in che l' uso ha derogato a certe Leggi. Le Conferenze eccitano anche l' emulazione, ed impegnano a raddoppiar l' attenzione ed il travaglio per istudiar le materie e le quistioni, cui si è preso l' incarico d' applicarsi. Si profitta di quelle cose, che gli altri han rac-

colte per parte loro, e delle riflessioni, che si fanno insieme sopra la scelta de' principii, sopra la maniera di spiegare una Legge, e di farne l' applicazione; vantaggi che non avrà quegli che studierà tutto dì particolarmente.

19. Leggete sovente le Orazioni di quei celebri Avvocati tanto generali, quanto particolari che hanno risplenduto ne' Parlamenti, ed altre Corti Sovrane del Regno (1). Questi grandi maestri dell' eloquenza del Foro, sono modelli compiti per quelli, che vogliono seguire la professione d' Avvocato. Essi hanno spinta l' arte di ben dire fin dove poteva arrivare, e ci fanno conoscere che il Foro Francese, non cede in niente al Senato d' Atene e di Roma, le loro Orazioni sono altrettanti capi d'opera, e composizioni inarrivabili, che vi saranno di un ajuto infinito per formarvi nel genere del dire.

In alcune si trova una profonda erudizione; in altre brillanti pensieri; in certe un eloquenza, un' eleganza, ed una delicatezza ammirabile nella composizione; in queste uno stile puro e corretto; in quelle la forza, e maestà, e finalmente mille altre bellezze, che

(1) Bella è questa regola, che dà qui l' Autore, ed i nostri giovani forensi la potranno benissimo mettere in pratica, leggendo le auree Scritture degli Avvocati, che fiorirono nel nostro Foro; fra le quali, per tacer di tante altre, non sono mai abbastanza commendate le Scritture dell' Avvocato D. Gaspare Capone oggi degnissimo Consultore di Stato, le quali possono dirsi piuttosto dissertazioni, che allegazioni. Il Tr.

si sentono ancor meglio, che non si esprimano, e che toccano piacevolmente tutti gli uditori. Le opere della maggior parte di questi grandi uomini sono pubbliche: se esse non sono tutte unite, nondimeno si trovano sparse ne' nostri Libri, e principalmente nelle raccolte delle Decisioni.

20. Bisogna che dopo aver frequentato qualche anno il Foro, un Avvocato esamini se stesso senza prevenzione, e si faccia egli stesso giustizia; che osservi se ha talento per parlare, o solamente per iscrivere, o per consigliare; imperciocchè taluno riesce nel gabinetto; e languirebbe nel parlare; e taluno parla con successo, il quale non avrebbe il medesimo talento per iscrivere. È una grand'arte quella di conoscere se stesso: l'amor proprio ci acceca sovente a segno, che si crede riconoscere in noi de'talenti, che non s'hanno affatto; e l'adulazione de' nostri amici contribuisce ancora a gettarci nell' errore, persuadendoci che siamo capaci d' eseguire perfettamente ciò che sentiamo noi stessi esser al di sopra delle nostre forze.

21. Un Avvocato sia assiduo nel suo gabinetto, quivi egli troverà sempre materia da occupar abbastanza il suo tempo, anche in difetto degli affari, volgarmente detti. Se tutto il suo tempo non è impiegato agli affari de' clienti, egli doni il resto allo studio, così non troverà giammai vuoto, nè sarà giammai solo. Quando anche non avesse che i suoi libri troverà in essi di che intrattenersi senza noja, e senza che il pubblico possa dare a questa occupazione tranquilla l' ingiusto nome di oziosità.

22. Non basta formarsi una bella Biblioteca, fa mestieri ancora conoscere i libri, che la compongono; non già che bisogni leggerli tutti di seguito ed intieramente; la vita non sarebbe abbastanza lunga. Bisogna essenzialmente leggere le Leggi, ed i Testi, le Raccolte compendiate de' principii e delle massime, i Trattati particolari che sono di maggior uso. I Trattati generali poi, i Comentarii sulle Ordinanze e sulle Consuetudini, le Raccolte di Sentenze, ed altre compilazioni, fa mestieri solamente scorrerle e leggerne la tavola de' capi, per sapere ciò che esse comprendono, e ricorrerci nel bisogno: non è invero una picciola scienza il conoscere i buoni libri della propria professione, e la buona edizione de' medesimi; or ciò non si apprende, che coll' uso e le conferenze.

23. La pratica degli affari e quella del Foro, deve essere unita alla teoria del Dritto per formare un abile Avvocato, imperocchè quantunque ei non sia obbligato di saper distendere gli atti de' Notai, o di altri Ufiziali, nè di condurre la procedura; non di meno bisogna che ne conosca bene le regole, per renderne conto esattamente, e rilevarne le nullità se ve ne trovi, cosa, che non si può imparare, se non leggendo i differenti formularii e pratici, e anche meglio coll' uso degl' affari, collo scorrere attentamente tutti gli atti e le procedure, ed assistendo alle Udienze de' varii Tribunali, ove si vede in qual maniera si preparano gli affari in prima istanza.

24. Quantunque oggigiorno tutti gli atti

e le parlate si facciano in Francese, è assolutamente necessario ad un Avvocato di ben possedere la lingua Latina, sia per imitare gli Oratori, che hanno scritto in questa lingua, sia per ben intendere i testi del Dritto Civile Romano e Canonico, i Dottori, e gli altri Autori, che hanno scritto in latino (1).

25. L' eloquenza forma l' ornamento del discorso, ma l' erudizione ne deve formare il fondo, e queste nobili elevazioni di spirito, che s' attingono da' buoni Libri, alloraquando s' impiegano con arte, spargono tanto lume sulle parole più eleganti, quanto le pietre preziose sull' oro nel quale s' incastrano. È necessaria dunque l' erudizione in un Aringa; per la qual cosa l' Avvocato non deve affatto trascurare gli eccellenti libri delle due lingue consacrate alle belle lettere, ma deve usare saggiamente di queste ricchezze, e non farne alcuna ostentazione. Bisogna che l' erudizione venghi situata a proposito, che il discorso non ne sia soverchiamente caricato, e che non sia

---

(1). Finiscano pur una volta di gracchiare i sciocchi novatori del Secolo, col dire che non debbesi più studiare la lingua del Lazio. Il nostro Autore quì sebbene in accorcio, ha dimostrata la necessità, che si ha di sapere questa lingua. D' altronde non per altro motivo ora si ciarla contro il bisogno della lingua Latina, se non perchè i moderni saccentuzzi non vogliono profondarsi nello studio de' Classici, la maggior parte de' quali ha scritto in Latino, mà bensì vogliono fare i letterati e gli enciclopedici, avendo appena letto qualche compendio, o Dizionario. Il Tr.

ingombro nè di Ebraico, nè di Greco; queste sorti di citazioni oggi non sono più in uso, non meno che le citazioni de' Poeti Latini, o Francesi, ed altri Autori, che sono estranei alla Giurisprudenza.

26. Un Avvocato studiando il Dritto Romano deve più attendere al testo delle Leggi, che ai Commentatori e Dottori, i quali hanno faticato su queste Leggi medesime; imperocchè bene spesso si perde lo spirito della Legge colla spiegazione che questi Dottori le hanno data. Non bisogna far uso delle loro opinioni, se non alloraquando esse servano alla difesa della causa in cui si è impegnato.

27. La lettura de' maestri dell' eloquenza, tanto antichi che moderni, è vantaggiosissima per acquistare il gusto della sublimità. Leggendo questi eccellenti Autori ci avvezziamo talmente alle bellezze, che s' incontrano nelle loro opere, che siamo disposti ad imitarle.

28. Quantunque faccia d' uopo conformarsi al gusto del secolo nel quale si vive, non bisogna per questo trascurare la lettura degli Oratori dell' antichità Greca e Romana. Si trovano in costoro precetti capaci di condurre un Avvocato alla perfezione dell' eloquenza, alla quale egli aspira. Demostene, Cicerone, Quintiliano, e molti altri sono più che saggi maestri in questo genere.

29. La lettura delle buone Tragedie non è affatto inutile ad un Avvocato; egli può quivi imparare l'arte di muovere ed eccitare le passioni de' suoi uditori, e di toccare il cuore de' Giudici. Bisogna pertanto che l' Aringa non

*

partecipi troppo dell' azione teatrale. In fatto poi di opere comiche, esse non possono essere di grande utilità ad un Avvocato per formare il suo stile: il Foro esige la serietà, e non già la lepidezza.

30. Non bisogna dimenticarsi di leggere la Rettorica di Aristotile, egualmente che la Rettorica e la Logica di Porto Reale; ivi si trovano dell' eccellenti regole per formare lo spirito e per apprendere a ben parlare. L' aggiustatezza del ragionamento dipende dalla Logica, ella è la prima regola del discorso, e senza quella non si può dir niente nè di giudizioso, nè di conveniente. Il buon senso deve essere la base di tutte le produzioni dello spirito, questo è il vero fondo dell' eloquenza, ed una delle principali doti dell' Avvocato. Il trattato della sublimità di Longino, rinchiude molte cose, che possono essere di un grande soccorso nella composizione; di quello ve ne è una bella traduzione di Boileau (1). Leggete Vaugelas per apprendere ivi la purezza della lingua francese.

31. Come la terra quanto più è lavorata, tanto più è fertile, del pari quanto più la mente è coltivata, tanto più le sue produzioni divengono abbondanti. Bisogna dunque che

(1) Questo trattato, composto dal famoso Autore nel Greco idioma, è stato tradotto in Latino da Jacopo Tollio, ed in Italiano da Francesco Goti, desso merita in verità di leggersi da chiunque voglia conoscere in che consistano le vere bellezze dello stile. Il Tr.

un Avvocato sia laborioso e che coltivi i suoi talenti; ma se egli è capace di grandi azioni non si abbandoni ad una moltitudine di piccioli affari, che estinguerebbero il fuoco del suo genio e corromperebbero il talento, che ha per l' eloquenza; imperocchè i soggetti ordinarii non facendo, che degli Oratori mediocri, e lo spirito di colui, che parla in pubblico elevandosi per la grandezza e il merito del suo soggetto, sarebbe da temere che l'Oratore non venisse a degenerare, se si attaccasse troppo a soggetti inferiori a lui. In effetti come ciascuno degli alberi e delle piante ha le sue proprietà ed i suoi effetti particolari, così i talenti sono diversi negli uomini, e ciascuno non riesce che nel genere a se proprio. Colui che si limita a cose comuni, si rende inabile a trattar materie più rilevanti, che cercano eloquenza e dignità.

32. Studiate a fondo la scienza della vostra professione, e dateviei intieramente nella vostra gioventù, imperocchè se sarete negligente d' impiegarvi questo tempo prezioso, non potrete più riparare questa negligenza in un' età più avanzata, in cui avrete perduto l' abito alla fatica. Colui che ha malamente impiegato il tempo della sua gioventù, non può giammai divenire altro che un uomo superficiale; bisogna dunque entrare di buon' ora in questa carriera, ed applicarsi continuamente ai doveri del suo stato per rendersi capace d'adempierne le funzioni.

33. Il desiderio di sembrare troppo presto abile impedisce sovente di divenirvi: si az-

zardano qualche volta, per comparire, delle cose di cui non si è certo, o di cui si fa una cattiva applicazione, il che fa molto torto all' Oratore nell' animo degli uditori suoi. Le persone più sagge non affettano di sembrar tali, e la loro maggior arte consiste nel dire le cose di una maniera sì naturale, che non si avverta entrar quivi l' arte e la fatica.

34. Non vi abbandonate talmente al riposo, all' ozio, ed al piacere durante le vacanze del Foro, che non facciate ogni giorno qualche studio, a fine di perseverare nell' abito della fatica. Profittate di questo tempo, per rivedervi gl' Istituti del Dritto Civile, insieme coi due titoli, *De verborum significatione*, e *De regulis juris*, i Paratliti di Cujacio, e Collombet su i Digesti e Codice, e l' eccellente libro di Gotofredo, che ha per titolo *Manuale Juris*. Vi aggiungerete la lettura delle nuove Ordinanze Civili e Criminali, ed il testo delle Cosuetudini della vostra Provincia, per rinfrescarvene la memoria, e rendervi i testi presenti e familiari. Questo tempo di riposo è anche favorevole per intrattenervi nelle belle lettere. Sciegliete soprattutto per vostro ricreamento i libri più proprii ad ispirarvi il gusto dell' eloquenza, ed i libri di Cronologia e d' Istoria, la conoscenza delle quali deve accoppiarsi a quella della Giurisprudenza, per essere in istato di osservare la differenza de' tempi de' luoghi e di altre congiunture nelle quali possono essere state fatte.

SECONDA PARTE

DELLA COMPOSIZIONE

REGOLE.

1. Un Avvocato deve parlare, o scrivere correttamente, con purezza, con ordine e precisione, questo principalmente si esige da lui; ma bisogna ancora che procuri d' aggiungervi le grazie dell' eloquenza. La giustezza e la scelta de' termini, i giri felici delle frasi, l' elevatezza de' pensieri sono solamente capaci di dare quest' ornamento al discorso. Bisogna dunque che l' Avvocato si applichi a parlare e scrivere secondo la purezza della sua lingua, senza abbandonare nondimeno i termini consecrati al Foro; che egli si guardi bene dal servirsi de' termini barbari, inusitati, improprii e troppo ampollosi. Una nobile semplicità non lascia di avere le sue bellezze nella composizione; ma bisogna evitare uno stile basso e puerile.

2. Non è la stessa cosa parlare, o scrivere con pulitezza e grazia, e parlare e scrivere con arroganza, o da buffone. Bisogna parlare e scrivere con una nobile, ma rispettosa arditezza.

3. Vi sono alcune delicatezze nelle parole, sensibili solamente all' orecchio, e che la sola pronunzia rende gradevoli. Se si leggessero, non vi si troverebbe menomo piacere.

4. Le Aringhe, le Scritture, ed ogni altra opera di un Avvocato, dimandano ordine e costruzione, senza cui l'opera sua sarà imperfetta, anche quando le altre parti della composizione vi si trovassero.

5. In fatto di termini e parole, bisogna seguire l'uso della lingua, imperocchè se voi parlate, o scrivete altrimenti, avrete poca gloria, ancorchè questi termini nuovi fossero sofferti; e se al contrario il pubblico li rigetta, vi attirerete sopra le burle.

6. Le regole generali della composizione non devono essere sempre seguite troppo scrupulosamente. Tocca all'Avvocato giudicare quelle che convengono secondo l'occasione; imperocchè queste regole posson cambiarsi per le cause, i tempi, e le circostanze particolari di un affare, e la loro applicazione dipende dalla prudenza e dal discernimento dell'Avvocato. Nella stessa guisa che non si potrebbe obbligar un Generale ad osservare la stessa disposizione tutte le fiate, che egli schierasse il suo esercito in battaglia, di ordinarne la testa, di ritondarne i fianchi, di mettere sempre la cavalleria sulle ali. Potrebbe ben avvenire che questo fosse il mezzo più sicuro per guadagnare la battaglia, se si potesse eseguire; ma tutt' i luoghi non sono uguali, si troverà una montagna, un fiume, selve, colline, e mille altri luoghi, che non lo permettono; e forse non saranno gli stessi nemici. Egli si troverà in circostanze novelle ed impreviste nel medesimo combattimento; ora bisognerà camminare in ordine, ora a grossi battaglioni, ora fin-

gere di voltar le spalle, di fuggire, e fare molte cose, che nascono coll' occasione; tanto è vero che non si possono dare in nessuna cosa regole fisse ed immutabili, e che l' applicazione delle regole generali dipende dal giudizio, il quale consiste in un certo intendimento e giustezza di spirito, che paragona le cose, le une alle altre, e le distingue a proposito.

7. Non si può giammai ben comporre senza meditazione e riflessione: un' opera precipitata rare volte è buona. Per ben parlare una causa, bisogna saperla a fondo, e per ben saperla, bisogna applicarvisi seriamente. Ma non è saperla se non vi applicherete che a trovare delle circostanze comuni nelle persone, o negli altri accidenti esteriori dell' affare, senza cercarne il nodo ed il punto della difficoltà secondo il merito della causa e delle quistioni, che vi si trovano naturalmente; a ciò deve attendere principalmente l' Avvocato, nel comporre un' Aringa, o Scrittura.

8. Non credete che un discorso per esser semplice sia volgare, la sublimità non è buona in ogni sorta di cause: consultate intorno a ciò il vostro genio, il vostro soggetto, e le convenienze, e sappiate che uno stile semplice e naturale, lungi dall' essere dispregevole, porta con se il carattere della verità, ch' è il carattere proprio di un Avvocato.

9. Bisogna evitare l' oscurità e la confusione, altrimenti avrete il cordoglio di vedere che non sarete affatto ascoltato con attenzione, e che un Giudice soventi volte non avrà potuto comprendere nulla dell' affare, che difendete.

10. Evitate quanto potete le digressioni, e se siete obbligato di farne qualcheduna, bisogna che sia corta e posta a proposito, perchè la digressione è una sortita di spirito, ma straniera al vostro suggetto, che per conseguenza debbe passare come un baleno.

11. Le ripetizioni sono ordinariamente inutili e nojose, questo è nondimeno un difetto nel quale si cade sowentemente, sia nel parlare, sia nello scrivere, e nasce o da mancanza di giudizio, o da timore che una ragione non sia abbastanza capita, o che sfugga all'attenzione de' Giudici. Se una ragione è ben posta e spiegata, ella sarà sempre ben intesa, perciò bisogna evitare quanto è possibile le ripetizioni, esse stancano gli uditori più che si crede.

12. La pulitezza dello spirito, che dà delle grazie all'opera; non è altra cosa che un giro col quale l' Oratore presenta cose convenevoli e delicate. I buoni concetti sono quelli che lo spirito non cerca affatto, poichè li trova raccolti in se stesso, e che sembrano esservi nascosti come l'oro ed i diamanti nel seno della terra.

13. Come è proprio di coloro che hanno la mente chiara, dire molte cose in poche parole, così gli spiriti confusi hanno il difetto di molto parlare, e niente dire; cosichè la verace eloquenza consiste a dire tutto ciò ch'è necessario, e a non dire se non quello che precisamente bisogna.

14. Un Avvocato non può giammai ben comporre una Parlata, o Scrittura senza che

sappia a fondo l' affare di cui è incaricato. Or egli non può ben saperlo che dopo aver letti, e riletti gli atti con tutta l'applicazione immaginabile; imperocchè alloraquando saprà bene il Fatto del suo processo, gli sarà facile applicarvi le ragioni, che ricaverà o dal Fatto o dal Dritto, dopo averle inventate. Io intendo per inventare, trovare nel proprio animo tutto ciò che può provare e persuadere, e farne come un ammasso di più materiali, di cui si fa provvisione per fabbricare.

15. Vi sono degli affari, in cui non bisogna troppo spiegarsi, sia nel parlarne, sia nel difenderli collo scritto, ma per lo contrario bisogna difenderli con molta circospezione. Qualche volta per aver avvanzata una proposizione dilicata, e per averne detto troppo, si dà luogo al proprio avversario di trarne vantaggio, e si corre rischio di perdere per proprio fallo una buona causa.

16. Egli è molto più difficile di bene inventare, che di aggiungere alle prime idee, e perfezionarle; perciò l'invenzione è un prodotto del genio, e questo prodotto non è bello che alloraquando lo spirito, il quale n' è la sorgente, è ricco.

17. V' ha molta differenza fra 'l parlare per l' attore, e parlare pel reo, in ciò che riguarda la composizione. Basta al primo stabilire semplicemente la sua dimanda, dove che il secondo sta sempre in guardia. Questi nega, confuta, pallia certe cose, che non sono a suo vantaggio, quindi son io persuaso ch' è ben

più difficile sostenere la parte del reo, che quella dell' attore.

18. Spiegate partitamente e separatamente ciò che sarà troppo intrigato, se lo avete proposto in confuso e senza alcun ordine e divisione.

19. Un Avvocato deve sempre così bene maneggiare i tratti della sua eloquenza, che s' imputi a sua sola abilità, ciò che egli avrà detto di vantaggioso per la difesa della sua causa, e che si attribuisca alla sola difesa della causa, ciò che può essergli sfuggito contro i suoi proprii interessi.

20. La soda eloquenza non pronunzia niente che non sia certo, niente che non sia necessario al suggetto; essa non dice un motto, il quale non regga, e che non sia, non solamente ragionevole e pieno di buon senso; ma ancora che non sia giusto, e che non parta dalla conoscenza della causa e dalla intelligenza perfetta delle Leggi e delle Ordinanze: imperocchè non significa essere un perfetto Avvocato, colui che gitta dell' incertezza negli animi, e li vuol trarre coi movimenti impetuosi di cento passioni. La verace eloquenza fa sentire la sua forza, senza usare della violenza, prendendo un impero legittimo sopra gli uditori.

21. Egli è buono parlare la sua causa con confidenza, ed in maniera che sembri che l' Avvocato la difende perchè è persuaso della ragionevolezza di quella.

22. Non date giammai il torno di gran causa, o per servirmi del termine ordinario di causa *d' apparato*, ad una piccola causa;

difendete un piccolo affare semplicemente, e senza ornamento, ma sempre con buoni termini e con purezza (1): i soli grandi suggetti meritano i tratti d' eloquenza.

23. Come v' ha poca differenza fra il ridicolo, ed il piacevole, un' Avvocato non deve cercare di far ridere parlando, sia con pretesi buoni motti, burle, buffonerie, sia co' movimenti del suo corpo: altrimenti egli passerà per ridicolo nell' animo de' Giudici e delle persone sagge, e anche per un buffone presso la gente ordinaria. Se si dice qualche cosa capace di far ridere, sia detta con un' aria seria e senza alcuna affettazione di passare per ameno. Niente ripugna tanto alla maestà del Foro, quanto le libertà volgari, basse, e che sentono di teatro; bisogna quindi raramente servirsi de' motti á doppio senso, e se si fa, bisogna che i motti di questa qualità siano naturali alla causa. Il giuoco de' motti non conviene affatto al Foro; tutto questo è insipido e straniero al serio, che deve accompagnare l' azione di un' Avvocato, nelle cui

(1) Piacesse al cielo; e questa regola fosse ben capita da' moderni saccentuzzi, molti de' quali lungi dal saper la lingua Greca e Latina, ignorano benanche i primi rudimenti dell' odierno Italiano; e quindi sì nel parlare, che nello scrivere, lungi dal trattar la materia con órdine e purezza, che è il maggior ornamento del discorso, l' inviluppano con molti malconci giri, e rendono il discorso medesimo nojoso ed oscuro, con frasi e termini usciti dal Vocabolario della loro testa sconcertata. Il Tr.

mani sono il destino e la fortuna del cliente: imperocchè finalmente non basta ad un' Avvocato di avere uno spirito vivo, pronto, presente, e fertile di arguzie, di vivezze e di buoni motti; bisogna ancora ch' egli sia giudizioso, saggio, e capace di riflessione, altrimenti facendo ridere il pubblico, farà perdere la lite al suo cliente.

24. Un' Aringa senza ordine, senza condotta, e senza disposizione è un' azione confusa, sempre ondeggiante, ed un tutto informe di parti staccate. Bisogna che in quella vi sia la disposizione, e questa disposizione è un' ordine regolato, ed un certo accordo del fatto e delle ragioni della causa.

25. Il fine, che un Avvocato deve proporsi nel comporre, è quello d' istruire e persuadere: ma nell' adempiere a questo oggetto, egli nulla deve trascurare per piacere ai suoi uditori.

26. Non basta adoprar l' ordine e la purezza in una gran causa; bisogna dippiù che vi sia della sublimità e degli ornamenti, altrimenti l' Aringa sarà in quest' occasione fredda e languente, e supporrà piuttosto un animo esente da' gravi difetti, che capace di grandi azioni.

27. L' Avvocato in una gran causa, non debbe ritrarre altronde la sua gloria, che da' proprii meriti, e dagli ornamenti della sua Orazione.

28. Gli ornamenti in un'Aringa, sono di estrema importanza, poichè i Giudici e le altre persone, che l' odono con piacere, di-

vengono più attenti, e sono più disposti a lasciarsi persuadere: ma bisogna che questi ornamenti siano puri, grandi, proprii, ed utili alla causa, ciò farà chè si ammiri l'Avvocato; dappoichè non è bastante che questi ornamenti siano fioriti e dolci all'orecchio, fa mestieri ancora che siano di peso e di autorità, che siano ripieni di maestà, che impongano; ma sopratutto che le figure e le sentenze, le quali voi farete entrare nella vostra opera, sieno conformi all'opinione ed ai costumi degli uomini, ed al vostro subietto. In una parola l'abbellimento consiste nella pura nettezza dell'immaginazione e de' termini.

29. Come l'opera di un Avvocato può egualmente avere de' difetti che la sfigurano, che degli ornamenti che l'abbelliscono, egli deve far uso del giudizio, per non far entrare nella sua composizione, che cose esatte e corrette, e scartarne tutto ciò che sarebbe mal situato; questo è il giudizio che dee servir di guida ad un Avvocato, per ben situare le figure, che potrebbero dare ornamento al suo discorso. Per esempio se egli si vuol servire di una similitudine, bisogna ch'essa sia giusta, precisa, che presenti una idea felice per la causa, e che se ne possa tirare qualche induzione utile.

30. L'*Enfasi* o esagerazione, ha qualche volta il suo merito in un Aringa; ma non bisogna che sia eccessiva.

31. La *Metafora* può entrare nell'opera di un Avvocato; ma se ella è frequente, rende il discorso oscuro, invece di abbellirlo.

32. Vi è molto spirito nell' *Ironia*; ma bisogna che ella sia fina e ben situata.

33. Non vi servite mai di epiteti, menochè di quelli che aggiungano qualche cosa al termine, al quale voi l'unite. Una seguela d'epiteti nulla vale, sono essi termini che si seguano come attaccati gli uni agl' altri, di cui uno sarebbe bastante ad esprimere il vostro pensiere. Gli epiteti troppo frequenti sono come un bagaglio inutile, che aggrava il discorso ed il rende affettato e monotono.

34. Vi sono delle figure d'eloquenza, che consistono ne' pensieri; ed altre che consistono ne' termini i quali si applicano all' elocuzione; tutto ciò dipende dal genio e dall' arte dell' Avvocato.

35. Quantunque sembra che importi poco di ornar con figure le ragioni e le pruove di una causa, nondimeno le figure non lasciano di rendere le cose, che noi diciamo più sensibili, e d' insinuarle nello spirito de' Giudici per vie segrete, incitanti, e piacevoli.

36. Una Parlata la quale manchi di arte non può sostenersi che col peso ed ammasso delle sue forze, e colla veemenza del discorso.

37. Un eloquenza fina e sottile è pericolosa all' avversario che la combatte, poichè essendo, per così dire, impercettibile, non si può prevedere. Egli è piacevole in un combattimento riparare i colpi che vediamo a noi dirigersi, e discernere ciò che pretende la mano di un nemico dichiarato, il quale è nella situazione di batterci; ma gli sforzi segreti sono tanto più pericolosi, quanto sono meno appa-

renti, e colui che nasconde e varia i suoi sforzi, sembra avere la libertà di azzuffarsi da per tutto, di chiamar soccorso, e tenere a bada il suo avversario col proprio contegno.

38. Tutta la forza di un Avvocato consiste in amplificare o estenuare le cose; quì vanno a terminare tutte le figure che entrano nell' opera sua; ma bisogna ch'egli dica la verità per parlare o scrivere naturalmente, fortemente, e dilicatamente.

39. Non è bastante che una figura sia luminosa, bisogna che muova e guadagni il Giudice.

40. V' ha dell' arte a far vedere qualche volta che si dubita di ciò che si dice, ed allora la verità meglio si persuade; come allorchè noi fingiamo di non sapere, donde incominciare, e dove finire; ciò che bisogna dire, o ciò che bisogna fare; questa specie di artifizio ha la sua forza, e la sua virtù.

41. Rare volte serve la *Prosopopea* nel Foro; ma l'*Apostrofe* vi conviene ottimamente, perchè essa eccita, commuove, e scuote.

42. Le *Transizioni* giuste, naturali, insensibili, e ben situate hanno tutta la grazia possibile in una Orazione.

43. È cosa vantaggiosa per aumentare le grazie di un' Aringa, che si differisca qualche volta di terminare ciò che si è incominciato a dire, confidandosi per un momento alla memoria de' Giudici, in seguito dimandarne da loro ragione, e per mezzo di qualche figura destramente situata, separare certe cose, facendo delle giuste eccezioni, e dare come un

nuovo aspetto all' azione ; imperocchè non vi è cosa, che abbellisca tanto un discorso, quanto la varietà; e come la diversità degli oggetti è quella che incanta più gli occhi, così la varietà in una Parlata ravviva gli spiriti, presentando loro sempre qualche cosa di nuovo, a cui essi possano applicarsi ed attaccarsi.

44. Egli è vero, che niente adorni così un discorso come le figure, quando sono poste a proposito; ma bisogna ancora convenire ch' esse sono ridicole ed impertinenti, alloraquandò sono troppo affettate ed ammucchiate le une sulle altre; e sopra tutto non se ne faccia giammai ammassamento, quando non sieno sostenute da' pensieri. Le figure, a parlar giusto, sono di un uso ben limitato nel Foro.

45. Rammentatevi, che di tutte le figure le quali entrano in una Parlata, quelle sono le più belle, che sono più nascoste, e per così dire, quasi impercettibili.

46. Il gran segreto per bene adoperare le figure, si è di studiare e seguire i movimenti della natura.

47. Se vi servite dell' *Iperbole*, essa non sia molto eccessiva, ed usatela principalmente nella mozione degli affetti, e ne' luoghi, che sembrano dimandarla. Questa figura può essere impiegata non solamente per esagerare, ma anche per diminuire.

48. Bisogna, che le *Metafore* sieno impiegate a proposito. Esse sono ammirabili nelle grandi passioni, nelle cose sublimi, ed anche nelle descrizioni; imperocchè portano da pertutto la loro illusione piacevole e la for-

za che improntano di una espressione figurata; ma dimandano delle espressioni vive, e che non lascino tempo all' uditore d' intrattenersi a valutarle, poichè in quel momento l' uditore egualmente che l' oratore è trasportato da una specie di entusiasmo.

49. La *Perifrasi* ha la sua bellezza, ma bisogna che sia rara in un discorso, e che si adopri con iscelta e misura; senza cui languisce, ed ha una certa freddezza, e puerilità.

50. Non vi ha cosa che dia maggior grandezza, eleganza, nettezza, peso, forza, e vigore ad una Aringa, quanto la scelta de' termini proprii e convenevoli; come non vi ha cosa la quale le dia più fuoco e movimento, che le *Interrogazioni*, *e le Apostrofi*.

51. La *Definizione*, che spiega una cosa per gli accidenti suoi proprii, per le sue cause e pe' suoi effetti, si è molto più nobile, e convenevole al Foro, che la definizione la quale spiega la natura di una cosa pe' suoi attributi essenziali: questa ritiene il nome di *Definizione*, quella si chiama *Descrizione*. Intanto allorchè un termine non è familiare, bisogna spiegarlo semplicemente. Tutto lo spirito di un Oratore consiste in ben definire, ed in ben dipingere.

52. I Rettorici dicono, che l' *Enumerazione*, la *Comunicazione*, la *Concessione*, la *Subiezione*, la *Descrizione*, la *Gradazione* la *Repetizione*, la *Prosopopea*, l'*Ironia*, sono proprie a persuadere; e che l' *Apostrofe*, l'*Esclamazione*, l' *Imprecazione*, l' *Antitesi*, la *Sospenzione*, la *Reticenza*, l' *Esortazione*,

l' *Interruzione*, e la *Preghiera* sono le più proprie per toccare e muovere.

53. Le figure fanno due cose, persuadono, e toccano. Esse consistono tutte in una maniera di parlare, che non è ordinariamente usitata; ma sono ancora un colpo, di cui il vostro giudizio regola l'uso, che ne farete.

54. Vi sia molta concatenazione ed ordine nella vostra composizione, non vi sia niente d'irregolarità, e tutto s'è possibile si sostenga egualmente.

55. Guardatevi di ammassare passi sopra passi, citazioni sopra citazioni; ciò non servirebbe che ad imbarazzare ed oscurare lo stato della quistione, e turbare l'ordine delle ragioni della causa.

56 Non bisogna immaginarsi, che la bellezza del discorso ne diminuisca la forza; per l'opposito non v'ha quasi punto che non riceva un nuovo grado di forza col soccorso dell'arte: esso aggiunge sempre qualche grazia al discorso. Una bella composizione ne fortifica i pensieri.

57. Ricordatevi nel comporre d'incominciare da qualche cosa nobile e sublime, che dia un'idea vantaggiosa dell'affare; di far valere le cose gradevoli; di scacciar prontamente gli oggetti odiosi; e toccare leggiermente le materie dilicate.

58. Io amerei meglio un discorso rozzo e poco terso, che un discorso molle ed effeminato.

59. Attenendosi ad una troppo grande purezza, non bisogna però obbliare i termini proprii ed essenziali alla materia che si tratta.

60. Per ben comporre, non v'è altro che saper aggiungere, togliere, e cambiar a proposito, secondo il particolare subietto della causa che sostenete. Badate da principio alla scelta de' pensieri, ed in seguito a quella delle parole; ma se voi non componete spesso, non comporrete giammai bene.

61. Bisogna avere uno stile elevato nelle grandi cose, ed uno stile semplice, ma puro, nelle picciole.

62. Ancorchè voi avrete la più grande facilità a comporre, non lo fate in fretta; bisognerebbe, per dir così, trattenere questa grande facilità; altrimenti fate conto che la vostra composizione non sarà giammai corretta.

63. Qualunque facilità abbiate a comporre non dettate mai; scrivete tutto di vostra mano; imperocchè come essa non è tanto pronta, quanto il pensiere, dà sempre qualche tempo alla riflessione; al contrario poi colui cui dettiamo ci affretta ed annoja, ed abbiamo a scorno sembrargli di evitare, di essere lunghi, di cambiare troppe cose, e 'l crediamo come un testimone delle nostre debolezze. Per la qual cosa, non pensando noi che a concatenare la nostra composizione, mille cose rozze, ardite, ed anche improprie ci sfuggono nostro malgrado; e dalla parte di colui, cui dettiamo, se egli è troppo lento a scrivere, soventi volte questo ritardamento rallenta il fuoco della nostra immaginazione e de' nostri pensieri, i quali non hanno più il medesimo vigore, allorchè non sono manifestati di seguito, e nel primo movimento dello spirito. Dippiù, scrivendo noi stessi, ab-

biamo maggior libertà, poichè siamo senza testimoni e senza giudici di ciò che facciamo.

64. Il silenzio grande e profondo, e la tranquillità sono assolutamente necessarii a colui, che compone; e dirò in questa occasione, che io non trovo luogo più comodo per comporre che il gabinetto; ivi si è meno dissipato che in alcun altro sito. È difficile essere abbastanza raccolto in campagna, o in un giardino, per ivi poter comporre qualche opera seria. La bellezza degli alberi, il mormorio de' ruscelli e de' zeffiri, il canto degli uccelli, e la natural curiosità di guardare quelli che camminano, o i differenti oggetti da cui si è attorniato, sono continue occasioni di distrazione, e fanno lasciare il principale obietto. Per me confesso, che tutte le volte in cui ho voluto comporre qualche opera, ben lungi di aver ivi lo spirito più attento e più raccolto, sentiva che in ogni momento si distraeva per la dissipazione cagionata dagli oggetti che mi erano presenti.

65. Non vi stancate mai di leggere e rileggere più volte, ciò che avete composto; il timore della correzione non trattenga sopra ciò la vostra pigrizia, e non temete di diminuire, aggiungere, togliere, o cambiare nella vostra opera.

66. Uno de' migliori modi, per correggere un' Orazione, o una Scrittura, si è di lasciar riposare quest' opera qualche giorno, per ripigliarla in seguito, come una cosa straniera e nuova, e per evitare la falsa compiacenza, ch' è solita aversi per le proprie nuove pro-

duzioni (1). La correzione non di meno ha i suoi limiti, e non v' immaginate che un' opera non possa essere buona, senza essere stata rifatta più volte; un primo tratto non lascia d'essere qualche fiata buono, e sovente migliore che il secondo, il quale deve il suo producimento ad una troppo scrupolosa correzione: in una parola tanti cangiamenti in un discorso non fanno ordinariamente che diminuirne la forza; del pari che un corpo, il quale per essere stato troppo cicatrizzato, non ha più sangue.

67. Evitate la precipitanza nel comporre, ed impiegatevi il tempo necessario. Non si può ben comporre un' opera, senza impiegarvisi il tempo convenevole; le opere eccellenti non si fanno in fretta, qualunque facilità vi si abbia.

68. Quantunque vi sia una specie di necessità di pensare ed inventare qualche cosa da se nel comporre, pure non è proibito al-

(1) Questa norma trovasi già data dal Venosino Poeta nell' arte poetica; ma se la folla degli affari di un Avvocato non gli permetterà formare la sua composizione molto prima che bisogni, per quindi correggerla dopo averla per qualche tempo maturata, si potrebbe almeno seguire l'altro insegnamento dato da Orazio stesso, di sommettere cioè la composizione al giudizio di altri, che con soda mente scevra della passione, che accompagna la propria produzione, possa avvertire tutte le inesattezze incorse nella medesima

Si quid tamen . . .
Scripseris, in Metii descendat Judicis aures
Et patris, et nostras, nonumque prematur in annum.

Il Trad.

l' Avvocato servirsi de' pensieri altrui, alloraquando essi convengono al suo soggetto. Si eviti non di meno di copiare servilmente alcun Autore; ciò non deve essere che a guisa d'imitazione, e rendendosi proprie le cose per mezzo di un nuovo giro di frasi.

69. Una sublime immaginazione per verità può elevare di molto un discorso; anche i termini più poetici e più liberi, non escludono la giusta e severa maniera di parlare propriamente, purchè aggiugniate ad essi la forza, che la vostra Orazione debbe avere.

70. Quantunque la maggior parte delle materie siano state di già trattate, non bisogna immaginarsi che non si possa inventare niente di nuovo, nè trovar cosa migliore di ciò, ch' è passato per ben detto. La natura non ha fatta l' eloquenza sì sterile, e sì spoglia di risorse che non potesse ben dirsi una cosa, che una sola volta, e di una sola maniera. Lo spirito può in tutt' i tempi produrre pensieri nuovi, dare una nuova forma agli antichi, e riprodurli sotto espressioni novelle, che li fanno sembrare più gradevoli.

71. La brevità ha le sue grazie, e la copia le sue bellezze; bisogna che l' una e l' altra siano impiegate a proposito.

72. I termini figurati, hanno la loro forza, come i termini proprii hanno la loro. Un discorso semplice ed unito, fa stimare i termini proprii, ed il discorso figurato, rende necessarii i termini figurati.

73. È un contrasegno della forza del genio, saper estendere le cose ristrette, aumen-

tare le picciole, variare quelle che si rassomigliano, e render piacevoli le cose communi: tutto questo dipende dalle persone, dalle cause, dal tempo, da' luoghi, da' fatti, dalle congiunture, e da mille altre circostanze, che si possono incontrare in un' affare.

74. I giovani Avvocati, ne' primi anni che aringano, cadono ordinariamente in un gran difetto, di spargere cioè le picciole cose che hanno a dire, di troppi fiori, ornamenti, e figure d' eloquenza; di accumulare una moltitudine di Leggi, e di citazioni d' Autori e Decreti, ed anche di poeti: essi si abbandonano ad argomenti generali, ed a quistioni straniere, senza badare a spiegar bene e far ponderare le circostanze particolari del fatto della loro causa, le quali soventemente rinforzano il punto decisivo; inoltre essi affettano parlare lungo tempo, imaginandosi che senza ciò non si potrà dire, ch' eglino avran parlata una gran causa. Un solo quarto d' ora di un' azione, farà conoscere ciò che si saprà fare, e di che si sarà capace: la vera eloquenza non consiste a parlare lungo tempo, ma a ben parlare.

75. Un' opera non sarà giammai ben composta, se la composizione non è convenevole al suggetto; guardatevi perciò di servirvi di uno stile sublime e pomposo nelle picciole cause, e di uno stile basso, abietto, e troppo debole nelle grandi; di uno stile gajo e giulivo nelle cose tristi, e di uno stile dolce e molle nelle cause che cercano un tuono severo; di minaccie, ove bisognano preghiere, ed altre simili

cose che devono essere scritte, o dette a proposito; questo dipende dalla giustatezza del vostro discernimento. Questa giustatezza consiste ancora a ben pensare, a bene inventare, a non servirsi che di termini proprii e convenevoli, a fare una buona divisione delle vostre ragioni, ed a situarle nell' ordine più opportuno per conciliarsi i Giudici, per istruirli e persuaderli.

76. È gran requisito in un Avvocato, il saper ben condurre un' affare, da ciò dipende ordinariamente la riuscita dello stesso; ed in questo la scienza, il discernimento, la prudenza, la saggezza, la riflessione, la penetrazione, ed il prevedimento hanno molta parte.

77. Nulla dite giammai che urti le convenienze; e non perdete mai di vista il vostro obietto nel parlare. Parlate la causa, senza ivi mischiarvi cose straniere, sia nel fatto, sia nel dritto, e non v' introducete quistioni, che non vi hanno alcun rapporto.

78. Uno stile magro, e per così dire scarnato, è insopportabile.

79. Bisogna parlare secondo il gusto del tempo in cui siete. Una volta si amavano le citazioni de' passi Greci e Latini, di Poesia, d' Istoria, della Santa Scrittura, e de' Padri della Chiesa; una moltitudine di Leggi, di Costumi, e di Dottori, ed anche di giuochi di motti; ma si è riconosciuto in seguito che tutto questo non componeva sovente che argomenti comuni, i quali o non aveano affatto applicazione alla causa, o nella gran moltitudine faceano perdere ai Giudici il punto della decisione dell' af-

fare, cosa che facendo onore all' Avvocato, portava pregiudizio alle parti. Il gusto del nostro secolo, ch' è assai più giusto, si è di parlare le cause, fermandosi nelle vere circostanze del fatto, e nelle quistioni del dritto, che quelle presentano, senza formare degli argomenti comuni con differenti citazioni, che per niente possono servire alla decisione dell' affare. Si vuole una composizione netta, purgata, pulita, propria, nerbosa, maschia, elegante, e che non oltrepassa il suo soggetto: intanto non vorrei che del tutto fossero bandite dal Foro le citazioni de' differenti libri de' quali hò parlato; poichè sebbene nulla contribuisce tanto ad ornare un' Aringa, che i passi giusti degli Autori Greci e Latini, de' Poeti, della Sacra Scrittura de' Padri della Chiesa, dell' Istoria profana, del Dritto Romano, de' Costumi, de' Giureconsulti, de' Dottori, ed altre citazioni di questa specie, si ridurrebbero ancora tutte le cause alla semplice recita del fatto e ad una esposizione secca di ragioni. Gli Avvocati non vorrebbero più studiare le belle lettere, nè le scienze, l' erudizione e l' eloquenza sarebbero bandite dal Foro, cosa che ne avvilirebbe la dignità. A questo i gran Magistrati, i quali presiedono alle Corti Sovrane, devono mettere attenzione. Si posson dunque fare entrare questi pezzi d' erudizioni nelle grandi cause, basta che vi si trovi una giusta e naturale applicazione, e che il tutto sia posto con arte e moderazione; le Aringhe de' Signori Le-Maitre ed Erard, sono un gran modello in questo genere d' eloquenza: ma il ripeto, seguite il gusto del vostro secolo, imperocchè

bisogna piacer nel parlare, altrimenti vi darete invano delle pene incredibili per comporre un discorso saviissimo, se questo discorso non piace, e non è del gusto degli uditori.

80. Non avvanzate giammai proposizioni, che sembrano paradossi; bisogna che ciò che voi proponete, sia almeno probabile; imperocchè non credete che sia permesso dir qualunque cosa nel parlare, o nello scrivere.

81. Non vi potete ben preparare ad una causa grande, o picciola, se non avete presa comunicazione della produzione del vostro avversario; nè mancate di farne l'estratto, affinchè siate pronto in tutto. Sovente i documenti della parte avversa forniscono delle ragioni favorevoli alla causa che difendete; e d'altronde quelli vi serviranno infinitamente per prevenire le obiezioni che vi saranno fatte, e per trovarvi le risposte anticipatamente. Come questa comunicazione è di dritto, essa non può, nè dev' essere rifiutata tra gl' Avvocati, anche perchè l' esperienza del Foro insegna che questa comunicazione si fa con tutta l'onestà possibile: ma ricordatevi che la nobiltà della vostra professione non permette di prendere tale comunicazione da un Procuratore, che vorrà parlare la causa contro di voi; poichè questa è una disciplina del Foro, alla quale il Signor Avvocato Generale, sta attento in favore dell' ordine degli Avvocati.

82. Se vi servite della sublimità, fatelo con moderazione ed a proposito, nè questa sublimità sia eccessiva; imperocchè non è bastante, come fa il sublime, muovere, traspor-

tare, e produrre nello spirito de' vostri uditori una certa ammirazione, mischiata di stordimento e di sorpresa, il che non è altra cosa che parlare solamente; bisogna che un Avvocato persuada, altrimenti tutta la sublimità, che avrà impiegata nel suo discorso sarà niente: sarebbe meglio che la sua Orazione fosse più semplice, e che persuadesse.

83. La sublimità non consiste affatto ne' gran motti uniti casualmente, nè nei termini ampollosi; ma nell'elevazione de' pensieri, nel patetico, nelle figure, nella nobiltà dell' espressioni, e nella composizione ed unione delle parole.

84. Bisogna credere, che una Parlata è perfetta, quando piace universalmente, e in tutte le sue parti: poichè allorquando in un gran numero di persone, differenti di professione e d' età, e che non hanno alcun rapporto di sangue, nè d' inclinazione, tutti sono ugualmente tocchi da qualche pezzo di un discorso, questo giudizio e quest' approvazione uniforme di tanti spiriti, altronde diversi fra loro, è una pruova certa ed indubitata, che il discorso sia stato quale dovea essere.

85. Quantunque l' elevazione dello spirito sia piuttosto un dono della natura, che una perfezione la quale possa acquistarsi col soccorso dell' arte, nondimeno l' abito di leggere e capire le cose elevate e di occuparsene, è come un buono alimento, che fortifica lo spirito e gli dà maggior volo. Noi dunque dobbiamo, quanto è possibile, nutrire il nostro spirito di cose grandi e sublimi, ed esser sem-

pre animati da questi generosi sentimenti, che ispirano le grandi idee.

86. La sublimità e la grandezza debbe principalmente impiegarsi nell' amplificazione, altrimenti questa non sarà che un vano accozzamento di termini, e per così dire un corpo inanimato.

87. Tutte le figure le quali entrano in un discorso, hanno bisogno di sublimità per sostenersi: ma fa mestieri che oltre la sublimità, esse sieno variate ed impiegate a proposito.

88. Uno stile semplice, ma corretto, è da preferirsi ad uno stile sublime ripieno di difetti; imperocchè una nobile semplicità non lascia d'avere il suo merito; ivi si può trovare abbondanza, destrezza, prontezza, forza, veemenza, giustezza, eleganza, purezza, e molte altre cose, che possono rendere un' Aringa solidissima, quantunque non sia sublime.

89. Non vi ha cosa che avvilisca tanto un discorso quanto la bassezza de' termini.

90. Bisogna badare che un periodo abbia la giusta misura, voglio dire, che non sia nè molto lungo, nè troppo corto, e nel medesimo tempo non sia aggiustato con grande cura, che i membri non ne sieno troppo corti, ch' essi non abbiano molte sillabe brevi, e che non sieno grandemente affollati; questi sono altrettanti vizii, che indeboliscono l'Aringa.

91. Tutta la grandezza, la maestà, la magnificenza, la forza, la bellezza di un' Orazione dipendono dall' eccellenza della composizione, che tocca l'orecchio e lo spirito.

92. Quando si dà una grande idea del proprio subietto, bisogna cercarne le cause, e provarle con tutte le ragioni, che possano formarne la dimostrazione.

93. Se vi volete servire degli argomenti comuni, applicatevi a separare ciò che vi è di buono, da ciò che vi è di cattivo ed inutile.

94. Gli argomenti comuni possono qualche volta entrare in un' Aringa, ma bisogna che sieno ben adatti, e ben applicati al suggetto particolare, che si tratta. Dappoichè gli argomenti comuni pel Foro sono principalmente certe massime di Dritto, che non decidono alcun caso particolare, e non formano che delle regole generali di equità, le quali si possono applicare a tutte sorti di cause, ed anche spesso all' una ed all' altra parte; la qual cosa fa che queste spezie di citazioni sieno disprezzate e riguardate come un' erudizione inutile, che nulla prova. Sonovi benanche certi passi ricavati dagli Autori sacri e profani, i quali vengono considerati come argomenti comuni perchè possono convenire ad ogni sorta di causa. Se l' Avvocato non fa una giusta applicazione di questi testi alla sua causa, è miglior cosa che non se ne serva, e tratti la causa con massima semplicità.

95. La forza e la bellezza di un' Orazione non consiste solamente nelle ragioni e nelle pruove che l' Avvocato ha cercate e rinvenute; questa forza e questa bellezza consistono inoltre in un giusto e naturale accozzamento di tutte le parti che compongono l' Orazione stessa. Imperocchè per quanto grandi, e

per quanto belle sieno le cose particolarmente, se esse non hanno la proporzione regolare, che ispira e dimanda la natura, sono una massa informe, che urta e dispiace.

96. Non bisogna sempre attenersi a formare tutto il suo discorso di periodi armoniosi e regolari. Una composizione semplice qualche volta è necessaria; ciò dipende dai soggetti che si trattano.

97. Riguardo allo stile, ciascun Avvocato debbe studiare il suo genio, ed il fondo del suo naturale. Taluno riescirà nello stile semplice e nel mediocre, mentre disgusterà e muoverà pietà nello stile sublime; qualunque però siasi il vostro stile mettetevi una purezza di espressioni e di linguaggio, senza puerilità, senza bassezza, senza enfasi, e senza mai perdere di vista il buon senso, che debbe regnare in ogni sorta di stile.

98. Non si possono affatto additare quali passioni l' eloquenza del Foro debbe eccitare nel cuor de' Giudici; poichè ciò dipende dai differenti subietti, che tratta e maneggia l'Avvocato.

99. L' esercizio frequente della composizione è la via più ordinaria e più sicura per acquistarsi l' eloquenza; ed è per questa via, che Demostene e Cicerone arrivarono a quel grado di perfezione, che loro ha meritato il nome di Principi dell' eloquenza Greca e Romana.

100. Parlando, o scrivendo, si dice e si scrive sovente o troppo, o assai poco. Il mezzo, che bisogna adoperare è conosciuto da

poche persone ; fa mestieri perciò un discernimento esatto, ed una sperienza lunga; dappoichè tutto ciò che è soverchio nel ragionamento e nella condotta, è ridicolo.

101. La vera eloquenza consiste a dire le cose come sono : la maniera più naturale di dirle è sempre la più difficile, ma egualmente più gradevole. Studiate adunque la natura delle cose, ed il loro vero carattere per esprimerle in un modo adattato ; studiate benanche il vostro naturale per seguirne la pendenza ; non lo forzate giammai, nè intraprendete cosa superiore alle proprie forze ; non affettate maggior arte di quella che il vostro genio ne può avere.

102. Bisogna accomodare il discorso alla portata di coloro cui si parla ; imperocchè l' eloquenza cessa di essere stimabile, allora quando è male a proposito impiegata, ed i suoi lumi sono troppo forti per quelli cui l'Oratore parla.

103. Fa d' uopo evitare lo stile puerile e freddo.

104. Servitevi di parole proporzionate alle cose, e spiegatevi con eleganza, ma senza essere molto scrupulosamente attaccato a verun termine.

105. Quando lo stile non è naturale, degenera sempre nel carattere basso ed abietto, o in una sublimità affettata e ridicola : a fine però di ben parlare, mettete il vostro studio a pensare le cose degnamente, ed a non servirvi di altre parole, che di quelle le quali sono atte a corrispondere alla dignità del suggetto.

106. L'espressione s'involve in una folla di parole, allorchè l'immaginazione è troppo viva, e produce un'abbondanza di voci superflue, che nulla aggiungono alle prime idee: dessa cade nell'anlanamento e nell'oscurità, alloraquando l'immaginazione non produce che idee confuse e mal digerite: cade finalmente nel languore e nell'aridezza, alloraquando l'immaginazione è fredda ed ottusa. Queste sono altrettante estremità, che bisogna evitare per quanto è possibile: ma per riuscirvi perfettamente bisogna avere delle qualità che non dipendono da noi, e che riceviamo colla vita. Si diviene intanto eloquente a forza di fatica, e si possono rettificare le proprie idee, regolare l'immaginazione e lo stile, con grande studio, con la fedele imitazione de' sommi Oratori, e con i saggi consigli.

107. Non è poco nell'eloquenza ben sapere ciò che può essere trascurato, e ciò che debbe esserlo assolutamente.

108. Non vi bisogna minor genio per ordinare le cose, che per inventarle.

109. La verace eloquenza non abbaglia affatto, nè giammai sorprende, poichè dessa s'insinua a poco a poco nello spirito.

110. Le lunghe Aringhe non sono più del gusto del nostro secolo; oggi si vuole qualche pensamento solido e reale, che si spieghi con poche parole. Tuttociò che è superfluo in un discorso, diviene nojoso e pesante agli uditori (1).

(1) Che nel Foro debbano evitarsi le lunghe dicerie di cose inutili ed estranee quasi al subietto, desso è pru-

111. Bisogna che la vera eloquenza abbia solidità e sostanza, e non già solamente apparenza e pulitezza; fa d'uopo che dessa tramandi sua luce fin al fondo del cuore, e persuada gli animi; dappoichè l'eloquenza altro non è, che l'arte di spandere l'eleganza sopra ciascun suggetto atto a persuadere.

112. Quantunque tutt'i maestri dell'eloquenza dicessero che il più giusto di tutt'i periodi è il *quadrato*, per servirmi de' loro ter-

dente consiglio, ma che per esser breve debbesi snervare il complesso delle ragioni, scegliendone solamente poche, questo il crederei un'errore; imperocchè dovendosi persuadere a molti, diversi forse fra loro di giudizio e di pensare, è necessario che si adducano tutte le ragioni, e gli argomenti i quali afforzano l'assunto, per persuadere ugualmente tutti. Ed in vero Plinio il giovane nella lettera XX. del 1. Libro diretta à Tacito, discorrendo su tale quistione, se in un Avvocato cioè sia più lodevole la copia o la strettezza del dire, sostiene la prima, ragionando fra l'altro così: *Adjiciam, quod me docuit usus magister egregius; frequenter egi; frequenter judicavi, frequenter in consilio fui. Aliud alios movet: ac plerumque parvæ res maximas trahunt. Varia sunt hominum judicia, variæ voluntates; inde qui eamdem causam simul audierunt, sæpe diversum, interdum idem, sed ex diversis animi motibus sentiunt. Præterea suæ quisquis inventioni favet, et quasi fortissimum amplectitur, quum ab alio dictum est quod ipse prævidit. Omnibus ergo dandum est aliquid, quod teneant, quod agnoscant.* Che se il nostro autore nella rapportata regola dice ragion della brevità il gusto del secolo, lo stesso Plinio sostiene esser questo il giudizio degl'inerti cui non bisogna attendere, ecco le sue parole; *At est gratior multis actio brevis. Est, sed inertibus quorum delicias, desidiamque quasi judicium respicere ridiculum est.* Il Tr-

mini, nondimeno io stimo che l'Oratore debba considerare che l'uniformità è nojosa; che sonovi de' pensieri che dimandano espressioni lunghe; altri che ricercano espressioni succinte, e che vale più qualche fiata non seguire le regole ordinarie, che cadere nella oscurità, o alterare la forza del discorso, per riempire a puntino la forma del periodo.

113. Per quanto arido sia un suggetto, il genio lo può rendere abbondante; questo è una sorgente di pensieri, un fuoco che anima, che risplende, e che si accresce, meno pel suo suggetto che per se stesso. Lo studio in vero può fortificare lo spirito, e l'arte può supplire la natura: ma bisogna conchiudere che l'eloquenza priva di un genio felice, è tardiva, e che all'infuori d'invecchiarsi nelle pubbliche azioni, non può fare cosa che sia degna di alta riputazione; in una parola, ogni Oratore che non avrà un'immaginazione feconda, non potrà giammai ben comporre. Si può rendere l'immaginazione più feconda di quel che sarebbe naturalmente, infiammandola colla lettura delle buone opere; dappoichè l'immaginazione è simile ad una terra per sua natura magra e sterile, la quale diviene capace di produrre buon frumento, migliorandosi con de' sali, degl'ingrassi, ed altri letami.

114. La disposizione, ossia la giusta situazione delle parti di una Parlata, o Scrittura, reca non solo gran purezza all'opera, ma benanche una gran bellezza; in ciò si debbe mettere massimo studio nel comporre.

115. Siccome ciascun pittore ha la sua

maniera, ciascun Oratore ha il suo stile particolare.

116. Si divide ordinariamente lo stile in semplice, mediocre, ed eccellente: il semplice non ha alcun ornamento, il mediocre ne è sparso, l' eccellente ne è ripieno; ma un Avvocato si esamini bene, e non esca mai dal suo grado.

117. Bisogna evitare, il più che è possibile, le *parentesi*, soprattutto allorchè sono lunghe, dappoichè esse interrompono l' ordine del discorso, dissipano l' attenzione dell' uditore, e gravano la sua memoria. Tutto al più si può permettere qualche *parentesi* di cinque, o sei parole; fa mestieri benanche che non si usino troppo spesso, e che si tratti di cosa così essenziale, che non sia permesso di ommetterla, ovvero che la *parentesi* stessa sia necessaria all' intelligenza del discorso.

118. Procurate nel comporre che le parti più deboli del vostro discorso sieno sopportabili, e che l'uguaglianza di senno si conosca nell' inuguaglianza della materia; procurate di animare la vostra opera con la forza delle ragioni, con l'energia de' termini, e con la veemenza delle figure; di variare gli ornamenti; di condurre naturalmente le applicazioni e fare in modo che esse sieno ben adatte; e di passare destramente da una materia ad un altra.

119. L' espressione è la più difficile dote dell' Avvocato, poichè senza di essa non si formano che vani pensieri, i quali non possono disporsi, e mettersi in chiaro. Ma l'espressione sarà bella se vi esprimerete nobilmente, e se ornerete le cose che dite in modo da guada-

gnare lo spirito ed il cuore; in ciò consistono tutte le figure dell' eloquenza, le quali altro non sono che certi giri nell' espressioni e nei pensieri, insoliti ad usarsi, che sorprendono che piacciono, che ammoliscono il cuore, ed eccitano le passioni.

120. Se parlate da accusatore, la vostra composizione debbe essere ardita e severa, dovete eccitare lo sdegno de' Giudici, inspirar loro tutto l' orrore che presenta il delitto, e reclamare la giustizia ed il rigor delle Leggi, dappoichè l' accusa tende a far pronunciare una pena, il che è sempre combattuto dalla dolcezza e dalla clemenza: per lo contrario poi se difendete un accusato, la vostra composizione debbe essere più dolce, più umile, e meno animata, imperocchè dessa segue i sensi dell' umanità e della clemenza, ed il timore che si ha di condannare qual reo chi sarà forsi innocente.

Ecco le regole che ho raccolte sulla composizione in generale.

Ecco quì poi le altre che ho rinvenute sulla maniera di ben comporre ciascuna parte di una Aringa, o Scrittura. Un Avvocato debbe osservare cinque cose.

1. La prima è di trovare ragioni atte a persuadere e convincere.

2. La seconda è di dare a queste ragioni una conveniente e metodica disposizione.

3. La terza di dare alle medesime un bel torno, che colpisca e s' imprima nello spirito.

4. La quarta di trovare i mezzi onde rendere sensibili i cuori de' Giudici.

5. La quinta ed ultima, di pronunziare con grazia e con forza la propria Aringa.

Di quì si può comprendere che una Aringa ha cinque parti, l'Esordio, il Racconto o la spiegazione del Fatto, lo Stabilimento delle ragioni, la Confutazione, e la Perorazione.

Siccome ciascuna di queste parti ha le proprie regole per la composizione, desse saran proposte partitamente.

REGOLE DELL' ESORDIO.

1. Non si possono dare molte regole generali per i Proemii delle Aringhe, ciò dipende dall' abilità dell' Avvocato: bisogna sopratutto che desso sia estratto dalla causa, e non già da un argomento comune, ciò è quello che i Rettorici chiamano Proemii estratti *ex visceribus causae*: i quali solamente convengono e piacciono.

2. La qualità della causa che si parla debbe regolare la lunghezza dell' Esordio: ma badate bene che questo non sia nè troppo lungo, nè troppo comune.

3. Vi sono delle cause nelle quali non bisogna fare un Esordio formale, ma entrare subitamente in materia, nondimeno in modo che si annunzii insiememente qual'è l' obietto di cui si tratta, altrimenti ciò che dice l' Avvocato fa poca impressione sullo spirito dei Giudici e degli altri uditori, dappoichè non si mettono dessi alla portata di comprendere ove tende il principio del discorso. Un Esordio vago il quale non presenta la giusta idea della causa

confonde gli animi, invece di prepararli a ciò che si è per dire.

4. Bisogna convenire che l'Esordio è una delle più importanti parti dell'Aringa, non solo perchè dà la prima idea della causa, ma bensì perchè da quello comincia l'uditore a giudicare del merito dell'Avvocato; per la qual cosa bisogna impiegarvi tutto ciò che l'eloquenza possiede di bello: ma però non vi si riuscirà mai, se l'Esordio non è estratto dal seno della causa, dai luoghi, dalle persone, e da mille altre circostanze, che s'incontrano in uno affare: fa d'uopo inoltre che desso risplenda per lo torno e la nobiltà delle espressioni, che sorprenda per la novità de' pensieri, e che sia grazioso, piacevole, ed insinuante; ma nel tempo stesso debbe essere grave, sospensivo, ed imponente, dappoicchè la maestà del discorso rende una favorevole opinione di colui che parla.

5. Gli Esordii fatti con arte sono meno necessarii nelle Scritture, o Allegazioni. Meglio qualche volta entrare immantinenti in materia nelle opere di questa qualità, nondimeno dopo aver annunziato l'obietto della causa. Non vi servite dunque di Proemii artifiziali, principalmente nelle cause, che si decidono all'udienza: ma quando volete servirvene bisogna che quelli sieno gravi, elevati, nobili, e se è possibile perfetti; dappoicchè questa parte soffre la mediocrità, meno di tutto il resto del discorso.

REGOLE DELL ESPOSIZIONE, O SPIEGAZIONE DEL FATTO.

1. L'esposizione, o spiegazione del Fatto debbe seguire l'Esordio.

2. L'Avvocato nella recita del Fatto e della Contestazione debbe essere chiaro, netto, preciso, semplice, e quanto più breve potrà, senza che però questa narrazione sia insipida e languente: perlocchè potrà framischiarvi alcun ornamento, e qualche tratto di eloquenza ma succinto e che non impedisca l'intelligenza del Fatto stesso.

3. Non basta istruire il Giudice del Fatto di una causa, è necessario benanche istruirlo a vantaggio dell'affare che si difende, ma senza offendere la verità.

4. È buona cosa rendere gaja la narrazione con qualche figura di eloquenza, onde non annojare i Giudici e gli uditori.

6. Nello stesso modo che vi sono molte verità rese incredibili per qualche bizzarra circostanza, così vi sono delle falsità che hanno molt'apparenza di verità: perlocchè in certe occasioni l'Avvocato non debbe meno sforzarsi di persuadere il Magistrato sulle verità costanti, che sulle verità contraffatte e simulate.

6. Nella sposizione del Fatto dite solamente ciò che è sufficiente all'intelligenza dell'affare, badate intanto che la troppo brevità e precisione non renda oscuro e confuso il discorso.

7. Io non porto il parere di coloro, i quali credono essere necessario di narrare un Fatto

secondo l' ordine con cui è avvenuto. Appartiene al dovere ed all' abilità dell' Avvocato esporre il Fatto nel modo che giova alla sua causa, pur tuttavolta senza alterare la verità.

8. Se una parte del Fatto ci è favorevole, e l' altra ci è contraria, lo stato della causa darà la norma se fà mestieri congiungere tutto il Fatto, o distinguerlo per le differenti epoche. Tutto questo dipende dal giudizio e dall' abilità dell' Avvocato.

9. Bisogna evitare i lunghi ragionamenti nella recita del Fatto, onde non immischiare le ragioni col Fatto stesso: ciò interrompe la seguela della narrazione, e ne fa perdere di vista l' ordine e la connessione.

10. Se siete obbligati a supprimere dei fatti, e se non avete la libertà di dire tuttociò che vorreste per la difesa della causa, sia per rispetto di qualche persona distinta, contro la quale il vostro cliente ha causa, sia per rispetto de' Giudici e del Foro, fatelo di maniera che il Magistrato resti persuaso che voi sopprimete per prudenza ciocchè sapete con certezza: ma se per lo contrario il dovere v' impone indispensabilmente a dire qualche cosa incivile contro alcuno, bisogna che ciò si faccia con grande circospezione; di modo che i Giudici e gli uditori sieno convinti che vorreste nascondere e non dire tali cose, e che la sola forza della verità e la difesa del cliente vi obbligano a dirle; ma tutto ciò sembri involontario, e che non si possa imputare all' Avvocato alcuna malignazione.

11. Guardatevi dal dire per la difesa del

cliente, ciò che farà mestieri tacere ed abbandonare ad un eterno obblìo; dappoichè tali cose nel nuocere alla controparte, ricaderebbero sul cliente vostro, e pregiudicarebbero al suo onore, o a' suoi interessi.

12. La narrazione, o la sposizione del Fatto è come l' anima di un' Aringa; bisogna dunque mettervici tutto lo studio possibile per renderla perfetta; ma tale non sarà mai, se non curarete di allontanarne tutte le circostanze inutili e straniere, se il racconto del Fatto non è ugualmente chiaro, e se non aggiustate le cose in tal maniera, che ciascun punto del Fatto contribuisca alla vittoria della causa, sia che venga ricavato dalle persone, dal tempo, dal modo, dal fine, e dalla cagione, sia che venga tratto dall' azione istessa.

13. Da queste osservazioni risulta che la sposizione del Fatto di una causa, debbe avere cinque principali qualità.

14. In primo luogo, debbe essere breve e succinta, dappoichè l'intelletto giudica sopra le specie delle cose, e sarebbe difficile che caricata la memoria ne rimanesse libera la mente, essendo lunga e prolissa la sposizione del Fatto; ma se qualche fiata il fatto è lungo, per la qualità dell' affare parrà sempre corto allorchè l' Avvocato si verserà sulle cose necessarie, evitando le inutilità, le digressioni, e le ripetizioni.

15. In secondo luogo, la narrazione del Fatto debbe essere chiara, dappoichè la chiarezza contribuisce a far intendere ai Giudici, e si ascolta ordinariamente senza noja ciò che

s'intende senza pena; la sposizion del Fatto avrà questa perfezione, se vi serberete l'ordine.

16. In terzo luogo, se i fatti non sono costantemente veri, debbono essere per lo meno probabili; imperocchè bisogna disporre i Giudici ad accogliere favorevolmente le conseguenze che si vogliono trarre da quelli, ma è difficile che ottenga favorevole suffragio quella parte che ha addotti de' fatti incredibili.

17. In quarto luogo, la narrazione del Fatto debbe muovere, e convincere, dappoicchè il giudizio de' Magistrati non si forma meno sulle idee le quali presenta la narrazione, che sulle idee che vengono dagli argomenti, e le prime immagini fanno sovente maggiore impressione.

18. In quinto luogo finalmente, la sposizion del Fatto sia elegante, variata, e piacevole, così non s'annojeranno i Giudici, e staranno attenti.

REGOLE DELLO STABILIMENTO DELLE RAGIONI.

1. I Rettorici chiamano questa parte del discorso la *Confirmazione*, e nel Foro la chiamiamo *Stabilimento delle ragioni della causa*. Questa parte dell'Aringa consiste nel dedurre le ragioni, che possono pruovare la proposizione assunta, ed assicurarci il suffragio de' Giudici.

2. Dopo la sposizione del Fatto, bisogna stabilire lo stato della quistione in termini precisi, succinti e chiari, ed in seguito fa d'uopo ripartire le ragioni; dappoichè la divisione ajuta la memoria del Magistrato e dell'Avvocato: dessa

ancora facilita l'intelligenza della causa; e fa comprendere in un sol punto ai Giudici che cosa hanno a decidere, il piano della difesa e gli oggetti che dovrà contenere: perlocchè fa mestieri che la divisione delle ragioni sia giusta, nuova, semplice, e di poche parti; di suddivisioni poi, fatene meno che potete, dappoichè esse cagionano della oscurità.

3. Tutti gli argomenti, che possono formare la difesa di una contestazione, possono ridursi a due specie; alcuni di fatto, altri di diritto.

4. Bisogna difendere la causa con le particolari ragioni di essa, e non già con degli argomenti comuni. Queste ragioni particolari dipendono dalle persone, dal luogo, dal tempo e da tutte le circostanze dell'affare; da queste circostanze nascono le quistioni di Diritto che possono formar parte della causa.

5. Quantunque la causa vi fornisse di ragioni in gran numero, pure servitevi delle migliori, delle più solide, e delle più decisive; dappoichè se ne proporrete una moltitudine, desse annojeranno il Magistrato, perderanno la forza loro, e piuttosto che giovare, nuoceranno alla causa.

6. Sonovi delle cause di per se così inviluppate ed intricate, che disgustano a prima vista e sembrano, per così dire, odiose ed ingiuste ai Giudici. L'abilità dell'Avvocato consiste nel rendere chiare e facili a decidersi tali cause, ed insiememente nello spandervi degli ornamenti, onde renderle gradevoli ai Magistrati: senza tali cose questi si annojeranno, e non

metteranno attenzione a ciò che si dirà loro; nè si giungerà al fine che l' Avvocato si debbe proporre, cioè di disporre il Magistrato a dare un favorevole giudizio pel cliente che si difende.

7. Non è men ridicolo impegnarsi a provare una cosa costante ed evidente, che il voler provare esser giorno nel pieno meriggio.

8. Le migliori e più solide ragioni nascono ordinariamente dallo stesso affare che si difende; più quello è buono, più è fornito di ragioni: l' accozzamento però, e la spiegazione di queste ragioni dipendono dall'abilità dell' Avvocato, come egualmente dipende dalla sua abilità di far valere tali ragioni presso i Giudici.

9. Gli argomenti ricavati dalla Legge di natura sono tanto più possenti, quanto sono semplici ed insinuanti.

10. La forza e la bellezza di un' Aringa non consiste solamente nelle ragioni e negli argomenti, che l' Avvocato ha rinvenuti. Questa forza, e questa bellezza consiste benanche nel disporre, e presentare tali pruove in un ordine giusto, e naturale; imperocchè per grandi e belle che sieno differenti cose prese ciascuna particolarmente, se desse non hanno unitamente questo accordo ed armonia, che ispira e domanda la natura, non sono che una massa informe, la quale annoja e dispiace.

11. Il corpo di un' Aringa che si chiama nelle scuole la *Confirmazione* consiste in due parti principali, nello stabilimento delle ragioni ed argomenti, e nella risposta e confutazione delle obiezioni dell' avversario: vi si può aggiungere una terza parte, che è la *Replica*.

12. Prima di formare gli argomenti, fa mestieri che conosciate e ponderiate quali quistioni di Dritto possono nascere dal Fatto. Che se queste quistioni di Dritto non vi sono troppo note, cercatele ne' luoghi ove possono essere; e negli Autori, che le hanno trattate: stabilite però sopratutto le quistioni di Dritto il più che potete, sopra principii e massime; stabilitele sulle Leggi Romane, i Canoni, le Consuetudini; le Ordinanze, la Giurisprudenza degli Arresti resi in forma di regolamenti, o in casi simili, e sulle autorità de' migliori Autori e Dottori così del Dritto Civile e Canonico, che del Dritto Francese: raccogliete tutto quello che può appropriarsi alla vostra causa, ma in modo che tutto trovi una giusta applicazione al Fatto particolare. Dopo fatto ciò componete facilmente la parte dell' Aringa che chiamasi *Confirmazione*, seguendo le regole dell' arte. Accade ancora spessissimo che nel fervore della composizione, l' immaginazione fornisce alcune ragioni le quali non si erano dapprima presentate alla mente.

13. Vi sono due sorte di argomenti, i primi naturali, gli altri, per dir così, artificiali; i primi si presentano da se, gli altri nascono dall' invenzione.

14. Poichè in fatto di lite non v'ha verità, che non sia contraddetta, è necessario di ragionare le proposizioni, che si avanzano.

15. Se una proposizione non è ragionata per ogni lato, fa d' uopo passar sotto silenzio gli argomenti debili, ovvero se questi si debbono adoperare, bisogna unirli con molti altri.

16. È un effetto del talento, situare gli argomenti al proprio luogo, ed ove possono colpire.

17. Se citate passi di Antichità, Istoria, e Belle Lettere fa mestieri farlo con sodo e ponderato giudizio. Tali citazioni non sono più del gusto del secolo nostro; intanto non si debbono bandire indistintamente, ma usarle sobriamente, e situarle a proposito.

18. Bisogna mettere tutta l'attenzione possibile nel citare le Sentenze rese in altri affari per servirci d'esempio, perchè rarissimamente si trovano giudicati resi in casi uguali; la più piccola circostanza ne cangia l'applicazione, e toglie la Sentenza che si cita dalla spezie della causa, che si difende.

19. Una sola Legge, un solo articolo d'Ordinanza o di Consuetudine, un solo Arresto, una sola autorità d'un Dottore, una sola disposizione Canonica, che avrà giust'applicazione alla causa, farà più grande effetto, che una moltitudine di queste stesse autorità vaghe, generali, e straniere.

20. Vi son delle circostanze di fatto, che, separate e disunite, sono incapaci di costituire una ragione; ma se esse sono riunite insieme, faranno un solido argomento, e qualche fiata una pruova completa.

21. Come le Allegazioni, o Memorie sono il compendio del Processo bisogna che sieno brevi, altrimenti i Giudici cui vengono presentate, se ne disgustano al solo vederle, e non le leggono affatto. Intanto il timore di essere troppo lungo non vi faccia cadere in un altro

inconveniente, che è di divenire oscuro, ed omettere qualche fatto, o ragione essenziale. La precisione consiste nello scartare tutto ciò che è inutile; nell' evitare le circollocuzioni, e le ripetizioni: del resto, un opera non è giammai lunga alloraquando non v' ha cosa che ne possa esser tolta. *Non sunt longa quibus nihil est quod demere possis.* Le Memorie stampate dimandano sopratutto molto ordine e purezza, maggior scelta nelle espressioni. Per me io riguardo un Allegazione ben fatta, come un capo d' opera dell' eloquenza e dell' abilità dell' Avvocato.

22. Se fate delle Allegazioni per cause d' udienza, abbiate cura che il vostro cliente non le distribuisca, se non dopo che avrete parlato; altrimenti i Giudici non vi ascolteranno con attenzione, lusingandosi di sapere l' affare, e che non direte altro, di ciò che è nelle Allegazioni. Non avviene così nelle istanze e difese in iscritto; poichè un Avvocato difende il suo cliente, col ministero della penna, e non con quello del a parola.

23. Le ragioni ricavate dalla procedura sono considerevoli per la difesa d' un affare, dappoichè vengono estratte dalle Ordinanze de' Re fatte per regolare il procedimento nell' ordine giudiziario. Soventi volte con le ragioni estratte dalla procedura si supera un affare che si perderebbe pel merito intrinseco; questo è quel caso in cui si dice che la forma ne porta via la sostanza.

REGOLE DELLA CONFUTAZIONE.

1. Queste regole consistono in rispondere solidamente alle obiezioni dell' avversario, ed almeno diminuire e infievolire ciò che egli avrà detto per distruggere le ragioni di cui vi siete servito per istabilire la giustizia della vostra causa, ed in tal modo le ragioni, che avete spiegate nella *Confirmazione* rimarranno vittoriose; in ciò consiste tutta la forza dell'eloquenza e dell' abilità dell' Avvocato.

2. Alloraquando più obiezioni sono debolissime bisogna confutarle tutte insieme, e non separatamente, sopratutto se esse partono da un medesimo principio; altrimenti si cadrà in ripetizioni nojose. Se poi suppongono ciascuna differenti principii, bisogna discutere le une, dopo le altre, e così dividendole se ne diminuirà la forza.

3. Sonovi delle cose così grossolanamente opposte ed obiettate, che non v'ha altresì bisogno di argomenti per confutarle; esse non meritano che il disprezzo: questo si può solamente far sentire, ma leggiermente.

4. È un difetto l'intraprendere a combattere ogni sorta di difficoltà, imperocchè si rende in tal maniera sospetta la causa ai Giudici; e spesso avviene che le cose le quali dette su due piedi e senza preparazione, non avrebbero lasciato alcun dubbio, perdono tutto il loro credito per la troppa precauzione, che vi si mette; dappoichè sembra che l'Avvocato confessi in certo modo, aver bisogno di tutte queste cose.

5. Quando non potrete negare un fatto, che vi viene opposto, bisogna procurare di far vedere che non se ne può tirare alcun induzione, ristringersi al Dritto, e mostrare che la causa non si decide per un tal fatto, ma con ragioni di Legge.

6. Bisogna che un Avvocato abbia pronte le risposte; poichè sovente ciò, che egli avea pensato, e ciò, che aveva preparato per la difesa della causa diviene inutile, perchè la causa tutt' assieme si trova cangiata d'aspetto. Per questa ragione, siccome un Pilota deve essere sempre presto contro diverse procelle, che possono farlo deviare dal cammino, così un Avvocato dev'essere sempre pronto a tutto, ed in istato di regolarsi secondo il sistema e le disposizioni, che presenta il suo avversario. Or egli è necessario, perciò che si avvezzi a parlar su due piedi: ma per parlare senza preparazione, bisogna che egli possegga perfettamente la causa; che sappia a fondo i principii del Dritto Civile, Canonico, Francese, e Consuetudinario, le Ordinanze, e le Sentenze di regolamento; in una parola tutto quello, che può riguardare una quistione di Dritto. Conoscendosi tutto ciò, non v' ha Avvocato, per poco che egli abbia di facilità a parlare, e mente giusta per l'ordine e l'applicazione del Dritto al fatto particolare della causa, che non risponda repentemente.

7. L'abito di parlare sovente in pubblico non contribuisce poco anch' esso a dare la facilità di replicare incontanente; perlocchè è pericoloso di abbandonare il Foro per qualche

tempo, ed in seguito ritornarvi a riprendere l'Avvocheria; imperocchè questa interruzione cagiona una spezie di ingordatura e di difficoltà a parlar così facilmente, come si faceva innanzi per l'abito, che si era contratto: ma non v'immaginate, che questa facilità di parlare si acquisterà da voi nei primi momenti, che comparirete al Foro; non v'ha che il tempo ed un lungo esercizio, che vi procureranno questa capacità.

8. Se una Legge, un Ordinanza, una Consuetudine, un testo del Dritto, un Canone, un Decreto, o un autorità di Dottori non è favorevole alla causa, che difendete, bisogna mettere attenzione alle circostanze particolari, che possono distruggere l'applicazione del testo medesimo: rappresentare ai Giudici che la giustizia della Legge dipende da un infinità di circostanze, che variano e cangiano secondo i tempi e le occasioni; ed ancorchè sia ingiunto al Principe ed ai Sudditi di eseguire le Leggi, nondimeno è permesso ai Giudici di spiegarle e rischiararle secondo la ragione e l'equità; in questo caso voi opporrete la Legge alla Legge istessa. Dite che l'equità è sempre fissa ed infallibile, dove che la Legge è incostante e soggetta all'errore, onde per quanto illustre sia un Legislatore, non può prevedere tutto quello che può avvenire in seguito. Ma se la Legge di cui si servono contro voi, è contraria a quella, che invocate in vostro favore; in questo caso bisogna impegnarsi di far vedere; che la seconda deve prevalere sulla prima, o per la saviezza del Legislatore,

se sono state emanate da due Legislatori differenti, o perchè la seconda è la Legge propria del Paese, o in fine, per qualche altra considerazione tirata dalle differenti circostanze, che hanno precedute, accompagnate, o seguite queste Leggi. Voi direte, che quella, che vi si oppone, non può servire di regola, poichè è contraddetta ed anche distrutta da questa che rapportate; che quella è ambigua nei suoi termini, ove che la vostra si spiega e s'intende di per se, e che in questa ambiguità è essa più favorevole alla vostra causa, che alla pretensione della controparte. Finalmente se una Legge è intieramente a vostro favore non mancante di far vedere che la Legge è una cosa sacra ed inviolabile, cui non è permesso controvenire.

9. Per dare del fuoco alla *confutazione*, è cosa buona animarla con delle figure veementi, con l'indignazione, o con delle interrogazioni che s' drizzano alla parte contraria, e qualche volta ai Giudici.

10. Qualche fiata è importante di confutare dapprima e prevenire le più forti objezioni che vi potranno esser fatte; perchè così le infievolirete, e mancheranno di forza alloraquando vi saranno fatte.

11. Se vi si accorda la replica, bisogna che sia viva, stretta, e toccante: essa deve riunire in poco tutta l' azione; e come le ultime impressioni sono sempre le più presenti, la replica deve richiamare sommariamente i fatti e le ragioni più convincenti, per timore che non sieno dimenticati, ed a fine

ancora di lasciare gli animi tutti riempiti dei punti più decisivi e più favorevoli.

12. Non interrompete giammai il vostro avversario, se non vi siete forzato per rilevare qualche fatto essenziale, che sarà avvanzato contro la verità, e specialmente in una gran causa, in cui i Giudici accordano ordinariamente di replicare. Evitate d'interrompere sovente ne' fatti; ma non interrompete giammai nel ragionamento: queste interruzioni sono fastidiose per colui, che parla; desse tolgono tutta la dignità e il fuoco dell'azione, nè si usano affatto, specialmente in un Tribunale rispettabile. Ciò sente dei strepiti de' Procuratori di Villaggio.

REGOLE DELLA PERORAZIONE, O CONCLUSIONE.

1. Questa parte contiene ancora la *Recapitolazione*, che è un compendio delle principali ragioni, e de' principali motivi della causa, a fine di rinfrescare la memoria dei Giudici: essa è di una grande importanza, poichè riporta avanti agli occhi dei Giudici tutto l'affare, e fa che ciò, che separatamente non aveva potuto produrre molta impressione, prende una nuova forza, alloraquando è così sommariamente ravvicinato agli altri punti della causa.

2. Bisogna che la *Recapitolazione* sia presentata, e fatta col medesimo ordine; che si è tenuto nel perorare; poichè le nuove divisioni turbano la memoria, confondono le prime idee, e stancano la mente. Bisogna per

altro che vi esprimiate diversamente, di modo che la varietà prevenga la nausea; finalmente essa debbe essere corta e di uno stile vivo e fiorito, altrimenti passerà per una ripetizione, che annojerà il Magistrato.

3. Bisognavi fuoco, movimento, ed energia nelle *perorazioni*, questo è il luogo in cui un Avvocato deve trionfare, come avendo toccata la meta, che si era proposta al principio della sua azione.

4. La *perorazione* deve contenere tutto ciò, che l' eloquenza ha di grande, di sublime, di forte, di vivo, di pressante, e di patetico per commuovere il cuore de'Giudici, e riportarne il suffragio.

TERZA PARTE

DELLA PRONUNZIA.

REGOLE.

1. Io intendo con la parola *Pronunzia*, la *Declamazione*; ciò che comprende la memoria, il pronunziamento, ed il gesto.

2. Quantunque la memoria sia un dono della natura, nondimeno si conserva, e si aumenta esercitandola e coltivandola; non bisogna adunque trascurare cosa alcuna per conservarla, ed aumentarla se è possibile.

3. Non è bastante che un Avvocato mandi a memoria ciò, che avrà composto collo scritto, bisogna ancora che ritenga a memoria le obiezioni del suo avversario, e non già che le ripeti, e dica solamente; fa d' uopo ancora che le sappia mettere nel luogo vantaggioso per la sua causa, imperocchè non è egli obbligato di seguire scrupolosamente l' ordine, che ha tenuto l' Avvocato suo contradittore.

4. La memoria ha dei capricci, e delle inegualità, di cui è cosa difficile spiegarne la cagione: essa alcune fiate lascia sfuggire gli oggetti più recenti, e richiama i più antichi; mette avanti agli occhi le azioni più frivole della gioventù, di modo che sovente lascia cancellar la ricordanza delle azioni più serie, che si saran fatte con istudio. Essa ci niega ciò che gli dimandiamo, e ce l'accorda quando

più non vi pensiamo: sembra che fugga da noi, e poi di nuovo ritorni; ma non si conoscerà perfettamente la verità, la forza, le bellezze, ed il brillante della memoria, se l'eloquenza non ne ha mostrata la gloria ed il potere.

5. È una grande indiscrezione quella di non apprendere la causa, che nel Fòro, poichè colà non si può fare che per negligenza, o per vanità, con dimostrare che si ha lo spirito pronto, penetrante, e capace di apprendere e concepire l'affare in un momento; o per imprudenza, facendo vedere che si possiede e si comprende ciò, che appena si è inteso dire; e da ciò ne viene, che dopo aver parlato lungo tempo, e spacciate molte cose inutili e pei Giudici e per la causa, non si capisce cosa alcuna intorno all'affare: o se si capisce qualche cosa da quello che un Avvocato avrà sì imprudentemente detto, spesso ciò che egli avrà detto essendo poco meditato, non serve ad altro, che a mettere in pericolo la causa così indiscretamente perorata.

6. Non parlate giammai senza avervi fatto un estratto de' documenti e delle ragioni, qualunque memoria voi abbiate; altrimenti non parlerete giammai giustamente, nè con ordine, nè metodicamente.

7. Quantunque la pronunziazione, o declamazione sia una delle più importanti parti dell'eloquenza, nondimeno essa è più trascurata. Questa è, che rende l'eloquenza sensibile, con la compostezza esteriore dell'Oratore, e che ha l'arte d'imporre con le apparenze;

vi bisogna il naturale per riuscirvi; ma alla sua mancanza può supplirvi l'applicazione. Fate conto che una bella declamazione piace, attira, persuade, e tocca.

8. Perorando non bisogna parlare nè troppo alto, nè troppo basso; perchè colui che parla troppo alto, perde insensibilmente la voce, diviene incapace a variarla, e stordisce anche i Giudici; colui poi che parla troppo basso, toglie alla maggior parte de' suoi uditori il frutto della loro attenzione, e si avvezza ad esprimere con un medesimo tuono le cose opposte: un tuono troppo basso sembra anche che annunzii in colui che parla, o una grande timidezza, o una mancanza di confidenza nella sua causa.

9. Un' Avvocato ha bisogno d' istruirsi a ben pronunziare; e quantunque la declamazione del Foro sia differente da quella del Teatro, pure un giovine Avvocato può profittare della declamazione di un buon comediante: ma non perorate giammai in una maniera burlesca, e la vostra declamazione e il vostro gestire non abbia cosa, che senta di comica.

10. Pronunziate lentamente, distintamente, e con un bel tuono, che vi faccia comprendere; sopra tutto guardatevi di sibilare e cantare perorando, e che le ultime sillabe non isfuggano mai agli uditori, per mancanza di buona pronunzia.

11. Bisogna che i pulmoni, e non già la testa, facciano tutto lo sforzo della declamazione.

12. La declamazione deve avere del brillante e della splendidezza, per sostenere e risvegliare l' attenzione degli uditori.

13. Non si deve pur troppo elevar la voce: ciò non è meno declamare o gridare, ma muggliare.

14. Guardatevi di restar senza lena nel principio; sarebbe ciò come un Pilota, che aprirebbe e frangerebbe il suo vascello nell' uscire dal porto.

15. Cominciate a pronunziare la vostra Orazione con un tuono dolce e modesto, ma chiaro; elevate in seguito la voce per gradi, finchè sarete arrivato ad un tuono conveniente alle vostre forze, alla natura dell' affare, ed all' ampiezza del luogo.

16. Bisogna misurare il suo tuono con la qualità del subietto, che si tratta. Parlate con elevazione e con maestà nelle grandi cause. Prendete un tuono più modesto e più uguale negli affari meno importanti.

17. Siate gradevole, ed insinuante nel parlare.

18. È necessario che un Avvocato si avvezzi al susurro, altrimenti quando bisognerà che parli nel Foro, in mezzo alla moltitudine degli Oratori e degli altri uditori, i quali fanno continuamente mormorio, ei si turberà e rimarrà senza saper che dice. Perciò Demostene andava sovente a comporre e declamare sulla spiaggia del mare, in mezzo al mormorio impetuoso de' flutti.

19. Se per malore vi prende l' agitazione parlando, moderatevi per quanto potete; ma non vi arrischiate a parlare, se il turbamento non sia tutt' affatto passato, e se non avrete ripresa la tranquillità e la calma dello spirito,

Quella non viene soventi che per la timidezza la quale procede da due cagioni : la prima è da mancanza d'esperienza e di abilità nella vostra professione ; essa produce ordinariamente un certo sospetto nella persona timida, e restringe gli spiriti, impedendo loro di dilatarsi; l'altra cagione è il temperamento, che partecipa molto della complessione ; questa timidezza naturale è opposta ad ogni sorta d'intraprese. La prima può facilmente guarirsi con le cose a se contrarie , cioè a dire , con lo studio , la fatiga , l'esperienza , e l'esercizio : ma per la seconda , la quale è molto più difficile a sormontarsi , se vi si può apportar qualche rimedio , questo non può aversi che con un frequente esercizio della parola in pubblico. Che alcuno però non prenda per timidezza un cert'onesto pudore, che viene fuori qualche fiata, finanche sul volto; questo non è che lodevole in un Avvocato. La sfrontatezza sarebbe un altro difetto ancora più insopportabile, che la timidezza : ma che non s' imputi ad un Avvocato questo carattere odioso , col pretesto che gli saran scappate alcune felici arguzie ; quando anche esse siano eccessive ; perchè queste sorte di artifizii dello spirito subitanei ed imprevisti , non devono ad altro la loro produzione , che alla gran libertà dell' Oratore , ed al calor dell'azione.

20. Che un Avvocato non si lodi giammai nel parlare , ciò non fa che apportare disgusto , ed anche una spezie di avversione e di indignazione negli uditori ; imperocchè naturalmente noi abbiamo nell'animo qualche cosa

grande ed elevata, la quale non può soffrire superiorità: quindi abbiamo piacere nel sollevare i nostri inferiori ed i miserabili, perchè immaginiamo nel fare questa azione esser ad essi superiori, e quando manca l'emulazione, agisce l'umanità: al contrario colui, che innalza troppo se stesso, sembra che molesti ed offenda quelli, che l'ascoltano, o al meno che si elevi per farli comparire più piccioli. Si è trovato da ridire ciò in Cicerone; egli avea molto amor proprio, era vano, non mancava mai di darsi della vanagloria e delle lodi, quando se ne presentava l'occasione: non bisogna far altro che leggere le sue opere, per trovarne una folla di esempii.

21. La pronunzia rende una forza ed una grazia meravigliosa all'Aringa, e quindi un discorso quantunque debole, venendo ben pronunziato farà maggior effetto, e sembrerà più bello, che un altro, quantunque eccellente e perfetto, il quale non sarà sostenuto da una bella pronunziazione. Per questa ragione secondo Demostene e Cicerone, la declamazione è la principal parte dell'eloquenza, ed il popolo chiama eloquenza la facilità che hanno alcuni di parlare soli e lungo tempo, di unita al portamento del gesto, alla chiarezza della voce, ed alla forza dei pulmoni. I pedanti non la mettono che nell'arte oratoria, e non la distinguono altrimenti, che dal ammassamento delle figure, dall'uso delle grandi frasi, e dalla rotondità dei periodi. Ma qualunque egli sia l'uomo che parla in pubblico, e non ha il dono della bella elocuzione, guasta e sfigura tutto

ciò che dice; e tutto ciò che passa per la sua bocca per quanto eccellente possa essere, e fussero anche altrettante sentenze, si avvilisce, si degrada, e perde tutta la propria bellezza.

22. Io non metto la bellezza, e la forza della pronunzia solamente in un bel tuono di voce chiara, netta, dolce, graziosa, piena, flessibile, distesa, ferma, e forte; ma ancora nell'azione, nel gesto, e nel movimento ben regolato, ed in tutto ciò che rende la declamazione perfetta: la voce tocca l'orecchio, ed il gesto tocca gli occhi.

23. La maniera di declamare, tanto riguardo al tuono, che riguardo al gesto, ha i suoi principii e le sue regole. Sonovi tuoni e gesti proprii a contrasegnare lo sdegno, i quali non converrebbero affatto nelle declamazioni in cui v' ha bisogno di dolcezza e di amenità. Egli è bastantemente difficile dare una idea di tutt'i differenti tuoni e movimenti della voce, non che dei gesti proprii a ciascuna materia. Ciò che, si può dire di più giusto intorno a questo subietto si è, che la declamazione deve concorrere insiem con la parola, a dipingere avanti gli occhi ciò che l'Oratore vuol presentare alla mente degli uditori: essa dovrà fare un immagine; il gesto dovrà essere il movimento più analogo all'azione della quale si parla. Non si acquista la perfetta declamazione, che con l'esercizio.

24. Non si declama giammai meglio, che alloraquando non si è preso cibo, o almeno se n'è preso moderatamente; imperocchè uno stomaco troppo pieno suffoca la voce, ed il

lavorio della digestione nuoce alle operazioni della mente: tutto questo nondimeno dipende dal temperamento più o meno forte dell' Oratore.

25. Mettete orecchio a ciò che dite, e moderatevi nel parlare, senza di che la vostra azione non avrà nè grazia, nè forza. Non v'è meno eloquenza nel tuono della voce, che nella scelta delle parole.

26. Guardatevi nel parlare far delle pause; o almeno se siete obbligato, per l'ampiezza di un periodo, farne una per prender lena, che quella sia tanto leggiera per quanto il filo del vostro discorso non venga affatto interrotto, e non porti alcun ritardo.

27. Non bisogna forzar troppo la propria voce, poichè essa sembrerà come suffocata, e qualche fiata aspra; il che formerebbe un tuono dispiacevolissimo all'orecchio.

28. Non parlate nè troppo presto, nè troppo lentamente, la grande sollecitudine cagiona confusione e fa perdere la seguela del discorso ai vostri uditori, e la grande lentezza non solamente lascia persuadere che non troviamo buono ciò che vogliamo dire, ma ancora distrae gli animi con la sua fiacchezza, e lascia perdere il tempo in cose d'importanza. Bisogna dunque trovare un mezzo fra questi due estremi.

29. La pronunzia perfetta non è altra cosa che una espressione giusta, e conforme a quel che si dice. Or questa espressione non si può manifestare che col ministero della voce, secondato dai movimenti dello spirito, e del corpo: la qual cosa fa sì che si può dire esser la voce

come lo specchio dell'anima, e come un quadro ove son dipinti tutti i cangiamenti, che l'Oratore vuol imprimere nella mente de' suoi Uditori con la declamazione.

30. Sarebbe desiderabile che un Avvocato avesse un buono aspetto, che fosse ben fatto, che possedesse una buona voce, e che fosse forte e robusto; ma sopratutto che non comparisse giammai in pubblico se non che con un aria di proprietà. Quantunque questo esteriore non costituisce nè l' eloquenza, nè la la pronunzia, nondimeno previene in favore dell' Oratore.

31. Per ben pronunziare un'Aringa, bisogna saperla con perfezione internamente, e non già leggerla nel declamarla. La lettura è incompatibile con la bella declamazione, ed annoja ancora gli uditori. Ciò non si può soffrire in un giovine Avvocato, il quale ha tutto il tempo di mandare a memoria la Orazione che avrà composta. Al contrario per gli Avvocati i quali sono molto affollati di affari, questa maniera di parlare loro è perdonabile; ma essa spesso porta via la grazia ed il fuoco dell'azione. Coloro i quali hanno acquistato l' abito di parlare in pubblico, si contentano di avere nelle mani un estratto contenente le date degli atti, i testi che sono obbligati di citare, ed alcune proposizioni, che stabiliscono il piano e le divisioni della loro difesa. Essi non scrivano, al più, che l' esordio, il principio delle loro ragioni, la perorazione, ed alcuni argomenti che dimandano maggior arte, che nel resto della discussione della causa.

32. È una regola nel Foro, che parlando l'Avvocato non legga affatto il testo dell'Ordinanze, poichè si crede, che i Giudici sappiano le Ordinanze del Re: ciò non impedisce nondimeno che l'Avvocato dica parola per parola i testi, che giovano alla sua causa; ma che li pronunzii a memoria, senza dire che ne fa la lettura e senza farla veramente. Ciò che si è detto sull'uso che hanno gli Avvocati di non leggere le Ordinanze, non si applica che alle novelle Ordinanze, e non già alle antiche, le quali sono in troppo gran numero perchè i Giudici le potessero avere presenti alla mente.

33. È regola ancora, che l'Avvocato debba star scappellato alloraquando comincia la sua Parlata, e che leggendo qualche testo, o conchiudendo, tolga il suo cappello; ma leggendo il testo delle leggi Romane, de' Canoni, e dei passi degli Autori, ed anche citando, o leggendo, se il caso il porta, il testo delle Ordinanze, Editti, e Dichiarazioni egli non è affatto obbligato di scovrirsi. L'Avvocato è l'uomo della Legge, egli debbe star coverto per meglio difenderla.

34. V'è un bello e lodevole costume nel nostro Parlamento, che l'Avvocato cioè, il quale non porta il berretto guarnito di armellino, non può aringare nella Gran Sala delle pubbliche udienze, ove i Presidenti, i Consiglieri, ed i Pubblici Ministeri sono in toghe scarlatte, non può accompagnare un licenziato a prestare il giuramento d'Avvocato, nè rinnovare il giuramento l'indomani di S. Martino. Sarebbe buono, di conservare questo distinti-

vo in tutte le cerimonie pubbliche, e che gli Avvocati, esercitando la professione portassero almeno il berretto semplice senza armellino; come l'hanno ripreso alcuni in differenti tempi, dopo l'anno 1734, ed ancora recentemente (1).

35. Il gesto ha un effetto meraviglioso per dare la forza alle espressioni della voce; ma bisogna che abbia rapporto col subietto, colle passioni e le figure della Parlata, che non sia troppo affettato, nè troppo studiato, ma naturale; che sia ben decente senza il batter

(1) Gli Avvocati Francesi anticamente vestivano la Toga scarlatta, col corrispondente berretto ne' giorni di gala, questo sistema fu poi abrogato, e rimase loro il solo diritto di portare il berretto guarnito di armellino ne' giorni di gala, e nelle grandi udienze dei Tribunali. Fra i giorni sollenni v' era il dì sequente di S. Martino, giorno in cui si riapriva il Parlamento, purchè non fusse di Domenica; in questo dì gli Avvocati dovevano rinnovare il loro giuramento. V. l' Istoria dell' Ordine degli Avvocati di Boucher d' Argis Cap. 8 e 9. In rapporto poi agli Avvocati Napoletani, questi vestivano dapprima la Toga dottorale nera con un cappello detto *a canale* dello stesso colore, ed abbiamo una Prammatica del Vicerè Cardinal de Granvela dei 4 Luglio 1573, rapportata dal Reggente Tappia nel *Lib. 2. rubr. 49. de jure regni*, colla quale furono obbligati gli Avvocati di usar la Toga nell' esercizio della professione così ne' Tribunali, che negl'informi. Quest'uso della Toga fu poscia loro proibito con la Prammatica 15 *de official.*, *et his quæ eis prohibentur*, ed indossarono invece una decente flacca nera con piccolo cappottino sulle spalle, il collare, e la parrucca in testa: al presente gli Avvocati nell' esercizio del proprio ministero ne' Tribunali e nelle Corti, vestono la sola Toga dottorale. Il Tr.

delle mani e de' piedi, senza contraffarsi il viso, senza dimenar tutto il corpo con delle contorsioni ridicole; che sia nobile grave e moderato: imperocchè il corpo di un Avvocato, che parla non deve essere in una continua agitazione; non bisogna d' altronde che sia immobile; in una parola, il gesto si deve accordare in qualche maniera alla modulazione della voce ed al senso delle parole. Bisogna dunque badare, che il gesto non sia contrario a ciò che dite.

36. È un gran difetto lo stringere le spalle ad ogni proposito. Questo movimento del corpo sembra dimostrare molto disprezzo per la parte avversa, pel suo difensore, e per ciò che ha detto; disprezzo il quale annunzia sovente molta presunzione in colui che lo palesa, e che diviene quasi sempre ingiurioso pel proprio avversario, che non si deve giammai offendere.

37. Parlando tenete la vostra testa sempre dritta, e nel suo stato naturale, nè troppo elevata, nè troppo curvata. Si devono ordinariamente portare i proprii sguardi verso il centro dell' udienza, ove la voce possa essere intesa dalla maggior parte degli uditori. Bisogna anche qualche volta girarsi dolcemente, ora da una parte, ora da un' altra ciò dà maggiore azione e maggior gesto all' Oratore, e sembra interessare di vantaggio tutto l' uditorio, sul quale porta a vicenda i suoi sguardi; ma debbe rivolgerli principalmente ai Giudici, che sono i soli coi quali ha che fare. Finalmente la testa deve esser sempre voltata da

quella parte da cui gestisce la mano, se non sia che si esprima qualche rifiuto, o l'orrore che si ha di qualche cosa; in questo caso bisogna far come se si respingesse dalla mano ciò che ripugna, e voltare per poco la testa dall' altra parte.

38. Come il gesto, devesi accordare con la voce, del pari il viso devesi accordare col gesto; imperciocchè evvi una eloquenza negli occhi e nell' aspetto, che non persuade meno che quella della parola.

39. Il contegno di un Avvocato, parlando deve esser ben acconciò, ma senza contorsioni della testa, del viso, degli occhi, della bocca, nè del corpo: un gesto di questa qualità sarebbe indecente.

40. Le battute delle mani sulla sbarra sono insopportabili, sopratutto alloraquando sono troppo frequenti, imperocchè non si tratta di agitarsi oltre l' usato, e fare molto strepito parlando; bisogna toccare lo spirito dei Giudici con ragionamenti solidi. Se il tuono non facesse che intimorire pel suo fracasso, e stordire le orecchie, sarebbe poca cosa, bisogna confessare che i lampi che ei fa, percuotono ed apportano colpi ove quello cade.

41. Vi sono molti modi di agire, in apparenza gradevoli e giocondi, e che in se stessi sono ridicoli; ciò fa sì che il nostro merito attira la stima della gente onesta, e la nostra fortuna quella del pubblico: di quì ne viene che il mondo ricompensa più spesso le apparenze del merito, che il merito stesso, è che egli chiama virtù ciò che non è

ordinariamente, se non un fantasma formato sulle semplici apparenze. Anche per questa ragione avviene che vi sono alcuni Oratori i quali rassomigliano alle *Vaudevilles* Canzoni di campagna (1), che tutto il mondo canta in un certo tempo, per quanto insipide e ridicole esse sieno; e ciò succede perchè la maggior parte della gente non riguarda negli uomini, se non la fama, che essi hanno, o pure lo splendore della loro fortuna: ma è cosa rara, che questi Oratori si sostengono; la loro riputazione non dura che un certo tempo, e si conosce ben presto la falsità e la fiacchezza. Simili per questo riguardo alla falsa moneta, la quale a prima vista inganna colui cui si presenta, chi subito la ributta, tostocchè ne conosce l'artifizio, il quale le dà l'apparenza di un valore, che non ha realmente: egualmente questi Oratori superficiali e poco solidi, cadono a misura che si avanzano nella loro carriera. Bisogna che l'Avvocato possegga un fondo di scienza e di merito, senza di cui al più tardi egli cadrà, poichè sarà esaminato nel suo vero punto di veduta. Egli sarà felice, se non si giudica di lui che da lontano, gli avvicina-

(1) Son queste alcune Canzonette graziose, che si usano in Francia nelle Ville, esse contengono delle fole e novellette gradevoli. Vi sono delle raccolte stampate, nelle quali alcune di esse sono anche poste in musica, accoppiandovisi una picciola figurina esprimente la favoletta, che contiene la canzone. Mi è venuta per le mani una di queste raccolte stampata in Parigi. Il Tr.

menti sono scogli per esso. Ma che che ne sia, sembra che le nostre azioni abbiano delle stelle buone, o cattive da cui dipende una gran parte della lode, o del vituperio che si dà loro, ed in cui non v' è che il nome il quale vale qualche cosa. Da lungi quelle impongono; se voi le vedete da vicino sono meno che il niente, nulladimeno bisogna confessare essere un penoso mestiere quello di farsi un gran nome: la vita finisce qualche volta, alloraquando alcuno appena avrà abbozzata quest'opera.

42. L' azione di un Avvocato resta imperfetta, e non conserva una piena autorità, se arriva alle sole orecchie, e se il Giudice la capisce come una semplice narrazione, senza sentirne la forza, e senza riceverne nello spirito i caratteri formali e le immagini più vive.

43. Bisogna che l' Aringa sia pronunziata con fuoco; imperocchè un' aria immobile e stupida, un tuono freddo e languente non convengono affatto al Foro. Ma che il vostro fuoco il vostro movimento, il calore della vostra azione, ed i vostri gesti si rimettino da tempo in tempo al loro naturale riposo, e che questo fuoco non sia eccessivo, altrimenti ei vi lascerà in poco tempo senza lena per la fatica del corpo, e vi disturberete. Bisogna dunque moderare questo fuoco, ed esserne il padrone, nè metterlo in movimento se non quando sarà necessario di eccitare qualche passione ne'Giudici; badate però di temperarlo nei ragionamenti.

44. Non v' è cosa più dispiacevole, che l'agitare continuamente la testa nel parlare; ed

è un furore portarla quà e là, e girarla da ogni parte.

45. Il movimento delle mani fa la principal parte del gesto, senza cui l'azione sarebbe, per così dire, tronca e fiacca.

46. L'Avvocato non deve mescere cosa alcuna di cantambancô, d'insipido, di buffone nel suo discorso, nè cosa alcuna forzata e ridicola nel suo gestire, altrimenti la sua azione avrà un'aria d'indecenza, per non dire di stravaganza, e di follia. Il suo gesto deve seguire il senso del discorso, anche più che le parole: in fine il ministero dell'Avvocato dimanda gravità e dignità. Egli non deve cercare di far ridere i suoi Uditori, e se si arriva a ciò qualche volta per la natura delle circostanze, l'Avvocato deve sempre riguardare la serietà, che conviene al rispetto dovuto alla Giustizia, ed a quello, che egli deve a se stesso. Non è solito che colui il quale fa ridere, si faccia stimare.

47. Il gesto più ordinario al principio di una Parlata, è quello di unire il dito di mezzo col pollice, e distendere le altre dita; ma sovvenitevi che in questa parte dell'Aringa, il gesto deve essere eseguito dolcemente e sobriamente.

48. Bisogna che la testa e le spalle accompagnino insensibilmente la mano, in quel luogo che essa si dirigge.

49. La mano sinistra sola non fa giammai un buon gesto, se non per opposizione alla mano dritta. Alloraquando si descrivono differenti luoghi, o che si distinguono cose opposte le une

dalle altre, allora per marcarne meglio la differenza si addita l'una con la dritta, e l'altra con la mano sinistra sola; nel resto questa per lo più si accoppia con la dritta.

50. Non bisogna battersi nè il petto, nè la fronte nel parlare.

51. La mano dell'Avvocato debbe essere per così dire eloquente, essa debbe parlare, e farsi capire senza il soccorso della voce.

52. Evvi una antica tradizione nel Foro, che un'Avvocato parlando può avere la mano sinistra col guanto e tenere l'altro guanto nella mano, o anche avere la mano dritta anche col guanto, purtuttavia in modo che questo guanto abbia almeno due dita scucite ed aperte. Ciò dà luogo a pensare che gli Avvocati avessero il dritto di parlare con le due mani coperte da guanti, e che se essi hanno scucite alcune dita del guanto della mano dritta, ed in seguito si han tenuto il solo guanto della mano sinistra, ciò è stato per avere la mano dritta più libera, e per voltare più facilmente i fogli del processo o di qualche libro: ma non si deve immaginare, che questa situazione dei guanti sia un dovere al quale essi sieno soggetti, nè che ciò dimostri qualche inferiorità nel loro ministero.

53. Si vedono ancora qualche fiata degli Avvocati attaccati agli antichi usi, i quali parlano con la mano sinistra coperta dal guanto, tenendo in questa mano il guanto della dritta; ma quest'impaccio non è comodo nel Foro, anche quando si portasse il guanto in una sola mano: un buon soldato deve avere le due sue mani libere per combattere.

PARTE QUARTA

DELLE QUALITA' DELL' AVVOCATO.

REGOLE.

1. Per arrivare alla perfezione del proprio stato, l'Avvocato debbe unire all' eloquenza la capacità e la probità, poichè egli non è meno potente per la sua virtù, che pel suo sapere, e non si guadagna meno il credito con i suoi costumi, che allettando le orecchie con i proprii discorsi; ciò ha fatto dire ad un antico, che la probità si è il principale istrumento della persuasiva, che la cattiva vita di un Oratore fa un gran torto alle sue pubbliche azioni, e le verità più chiare sono sospette nella bocca di lui.

2. L' Avvocato debbe essere uomo onesto, la sua probità cagiona un effetto meraviglioso nel cuor dei Giudici e del pubblico: anche gli antichi non separavano giammai la virtù dall' eloquenza di un perfetto Oratore, essendo persuasi, che non si può avere l' arte di ben dire, senza essere nello stesso tempo uomo onesto e virtuoso.

3. Io non applaudisco all' amor proprio dell' Oratore Romano, il quale si vantava d' aver infinocchiati ed imbarazzati i Giudici avanti à cui avea parlato. Un Avvocato può servirsi dell' arte Oratoria per meglio persuadere su ciò che crede giusto; ma non può

giammai impiegare l'artifizio per guadagnare una cattiva causa, il suo onore, e la sua coscienza l' impegnano a dire la verità, e sostenere la giustizia nella decisione delle contestazioni. Egli prevaricherebbe se non sostenesse a tutta possa, e con tutti i suoi lumi la causa del suo cliente, nè debbe risparmiare cosa alcuna per riportarne la vittoria, niente meno che un Generale d'armata per guadagnare una battaglia: ma non gli è permesso di sorprendere i Giudici, non dico solamente con la menzogna, ma anche con una reticenza ed una dissimulazione della verità, in una parola egli deve sempre dire la verità; per questa ragione io chiamo l' Avvocato un uomo eloquente, virtuoso, e veridico. Un' Aringa studiata, nella quale si cerca di nascondere la verità sotto belle parole, o con de' giri maliziosi, è una imagine formata dall' unione di differenti colori, e come quelle statue incantate di cui parla Platone, le quali piacciono sulle prime agli occhi, ma sono odiose per le loro illusioni, o come quei vapori, che l' aurora dissipa nel riportare il giorno.

4. La sincerità è un dilatamento del cuore; questa si trova in molto pochi, e quella che ordinariamente si pratica, non è che una finta dissimulazione per arrivare alla confidenza degli altri; l'avversione della menzogna debbe avere per principio il sentimento di onore e l'amore della verità, piuttosto che un' impercettibile ambizione di rendere i nostri attestati considerevoli, e di attirare alle nostre parole un rispetto religioso; anche la verità non fa

tanto bene, quanto fanno di male le apparenze della verità.

5. Che un Avvocato non intraprenda delle cause manifestamente cattive, egli non vi troverà giammai onore da acquistare per se, quando anche facesse brillare la sua eloquenza; d'altronde non si può ben difendere una cattiva causa. Sonovi degli affari bensì dubbii, i quali possono sembrare giusti da una parte e dall' altra, di questi un Avvocato può incaricarsi, intrepido del cattivo successo, che essi possono avere.

6. Come la differenza delle opinioni è una cosa di cui non si può rispondere, non meno che dell'errore in cui i Giudici potranno qualche fiata cadere; e come nelle cause dubbie, quantunque sostenibili, v' ha ordinariamente uno dei due atleti, che succumbe, sarebbe ingiusto di attribuire all' Avvocato la perdita di una causa, quando questi ha adempito al suo dovere.

7. Bisogna evitare di combattere in una causa, ciò che si è sostenuto in un altra. Non v'è cosa più aspra per un Avvocato, che l'opporsi a se stesso; ciò diminuisce di molto quel che ei dice, e dà un vantaggio sopra di se al proprio avversario.

8. Un Avvocato deve guardarsi di profferire parole, e di dire cose, le quali smentiscono la sua probità, e se è obbligato, per la difesa del cliente, toccare delle proposizioni opposte alla sua professione, alla sua probità, o al suo onore, bisogna che le tratti in una maniera negligente, e con un tuono di disprezzo.

9. La maestà del Tribunale deve senza dubbio imprimere rispetto all'Oratore. In qua-

lunque Tribunale egli difende una causa, che la modestia ed il rispetto pei Giudici avanti a quali egli parla, accompagnino sempre la sua azione; la Giustizia è da per tutto rispettabile, anche ne' Tribunali di ultimo ordine, e l'Oratore debbe anche da per ogni dove rispettarsi egli stesso, conservando la dignità del suo carattere.

10. L' Avvocato non debbe nè vantarsi e lodarsi lui stesso, nè vituperarsi ed umiliarsi per un eccesso ridicolo di modestia. Se relativamente a qualche circostanza della causa, che diviene personale, sarete obbligati parlare di voi stessi, non ne dite che poche cose, e ciò sia con grandissima modestia, ma senza bassezza e senza degradarvi.

11. Un difensore, che il Giudice conosce per uomo di onore, non ha solamente il vantaggio di essere ascoltato con confidenza, come un Oratore fedele; egli ha ancora sullo spirito del Giudice, quasi la forza e l'autorità di un testimonio degno di fede.

12. È di somma conseguenza per un' Avvocato che i motivi i quali l' impegnano nella difesa della causa sieno puri, che non si abbia alcun sospetto, aver egli dal canto suo qualche veduta d' interesse, di odio, di vendetta, e di ambizione nella intrapresa, e che si abbia di lui un opinione favorevole.

13. Il Magistrato ascolta volentieri un Avvocato nel quale non presume alcuna sorpresa, e la sola presenza di un uomo onesto fa conoscere il buon partito, che bisogna prendere, giacchè quegli non ha giammai preso altro partito,

che quello della verità. Non sono i discorsi che adornano la sua vita, ma è questa che adorna i suoi discorsi: egli non s' attira meno i suoi uditori con la condotta che con le parole; e riesce sempre senza pena. Ei non è obbligato di combinare i fatti con arte, onde acquistino credito nell' animo del Giudice. La persona che parla, la stima e la confidenza, che si ha per lui persuadono più che le sue parole; poichè la vera eloquenza può meno nello spirito che nel cuore.

14. Non fa d' uopo che un Avvocato sia malvaggio, maligno, duro, oltraggiante, fiero, superbo, disprezzante, maldicente, furbo, finto: egli non deve giammai fare de' rimprocci al suo compagno, nè disprezzarlo e metterlo in ridicolo. Bisogna difendere la propria causa senza insultare il difensore della controparte.

15. Quando un Avvocato non può negare un fatto, può, se ha luogo, cercare d' infievolire le induzioni, che se ne tirano contro al suo cliente, osservando le altre circostanze, o facendo le riflessioni, che diminuiscono la forza, che sembra avere questo fatto.

16. Io non approvo un Avvocato il quale parla per una sua propria causa: imperocchè oltre che i più grandi uomini, e la più abile gente fanno degli errori nei loro proprii affari, gli può scappare ancora qualche cosa dispiacevole e poco ponderata, nel calore dell' azione.

17. Non affettate di fare il fino ed il minuto, imperocchè i Giudici diffidano con ragione di colui, che si fa una pratica ed una gloria di sorprendere gli altri: essi non po-

tranno accordargli la loro stima, nè la loro confidenza. Bisogna essere semplice e senza artifizio, di modo che tutto quel che direte sembri partire piuttosto dalla necessità della causa, che dall' arte di difensore; nè v' immaginate che non v' è arte, se non si fa comparire; al contrario non v' è arte dove vi appare, e tanto ve n' è di più, quanto meno ne comparisce.

18. La verità è propria dell' Avvocato, e non mai un Avvocato dice male, quando dice la verità. Egli nondimeno deve badare di non avvanzare senza necessità dei fatti, che possono colpire all' onore di qualchedùno, se non ha pronta la pruova di ciò che dice, meno che non si trattasse della pruova di questi fatti.

19. Bisogna bandire dal Foro quella falsa eloquenza, che Omero chiama *seduttrice degli spiriti*, e che Socrate proibì ai suoi discepoli. La bocca ed il cuore debbono concorrere al bene della Giustizia, di modo che la verità deve essere inseparabile dall' eloquenza: del pari non sarete altrimenti riputato saggio, che quando sarete uomo da bene; e l' innocenza dei costumi sarà la più fedele preparazione dell' eloquenza. Per lo che si può dire che la regola dei costumi e la regola della verità hanno la stessa origine, esse non debbono essere separate, ma regnare in tutt' i discorsi ed in tutte le azioni della vita, per far trionfare la giustizia e la verità.

20. Nel parlare bisogna convenire di buona fede su i principii, seguire lo spirito della Giustizia piuttosto che la passione dei Parlatori, ed arrendersi alla verità, quando quella comparisce manifestamente.

21. Non vi servite mai di motti equivoci: bisogna che ciò che voi volete dire, conduca insensibilmente il Giudice a sospettare ciò che avete intenzione di gettare nel suo animo, per cui egli sarà curioso e sollecito di sapere, *non so che* e durerà pena a persuadersi se l' avrà capita; e s' impegna tanto più a crederlo, quanto più egli pensa aver tutto indovinato. Nulladimeno quantunque questa figura sia bellissima non bisogna, che sia troppo frequente, ma sopratutto non vi fate mai scappare qualche motto, che possa colpire il pudore.

22. Non si può essere buono Avvocato, se non si è uomo onesto e dabbene.

23. Una malintesa vergogna non impedisca di abbandonare la causa che troviamo ingiusta nella discussione, e dopo averla esaminata, quantunque ci sia sembrata buona e da sostenersi allorchè ce ne siamo incaricati: pria però di lasciarla, è dovere dell' Avvocato d' istruire il suo cliente delle ragioni, per le quali egli giudica che il suo affare non è buono; si renderà così un buon servizio a questa parte. Gli Avvocati sono i primi Giudici; bisogna dunque che sieno sinceri, lontani da lusinga, ed incapaci di tenere a bada un cliente con vane e frivole speranze. Ma dall' altra banda, il cliente debbe essere docile e seguire i consigli del suo Avvocato, altrimenti non è degno del soccorso del suo difensore: ma non sostenete giammai come buona causa, quella che conoscete cattiva.

24. L' Avvocato debbe difendere la vedova l' orfanello, ed i poveri con altrettanto corag-

gio e forza, con quanta difenderebbe i più ricchi ed i più potenti (1).

25. Non affettate l'aria di un uomo affollato di affari, per voler far credere al pubblico che siete ricercato: la modestia accompagni le vostre azioni, e bandisca l'ostentazione.

26. Se parlarete una causa solamente sulle memorie del cliente, sicuramente inciamperetè in qualche fatto il quale non sarà conforme alla verità, e perciò darete ai Giudici un'idea poco favorevole della vostra esattezza, quantunque l'animo vostro non abbia alcuna parte nell'allegamento di un tal fatto. Bisogna che l'Avvocato studii egli stesso la causa, e non sia troppo credulo di ciò che il suo cliente gli dice, allorchè i fatti che gli vuole insinuare non sono stabiliti su i documenti del processo; imperocchè bisogna credere che un cliente il quale non ha altra veduta che il suo proprio interesse, e quella di guadagnare la causa, a qualunque prezzo ciò sia, non v'inganna, dicendovi i fatti non tali quali sono secondo i documenti, o in altro modo. Intanto non bisogna lasciar di sentire la parte, essa conosce ordinariamente molto bene i fatti del suo affare; ma di questo racconto buono o cattivo voi ne prenderete il me-

---

(1) Non debbo a questo proposito tacere, a gloria del Foro Napoletano, la pia ed antica Congrega di S. Ivone esistente in questa Città, composta di Avvocati e Patrocinatori, che col massimo zelo e disinteresse si occupano nella difesa delle cause de' poveri. Il Tr.

glio, e ciò che giudicherete a proposito per la difesa della causa. Non lusingate giammai il cliente sulla vincita della sua causa: ditegli con ingenuità particolarmente il difetto del suo affare, e non gli fate intraprendere e sostenere la causa, che i vostri lumi vi fanno conoscere non buona.

27. Io non raccomando all'Avvocato di non avere delle vergognose compiacenze per le controparti, o pei loro protegitori; poichè basta essere Avvocato, ed esercitarne la professione, per non fare cosa alcuna contro il proprio dovere.

28. Non basta, per essere perfetto nella professione d'Avvocato, avere il talento di ben dire, bisogna anche avere una bell' anima: sicchè non è meno necessario farsi delle leggi di ben vivere, che delle regole di ben parlare. Il che ha fatto dire ad un antico, che *se noi abbiamo qualche via per renderci simili agli Dei, si è quella di fare il bene, e dire la verità*, perciò un Avvocato debbe avere altrettanto di probità, che di abilità.

29. Non bisogna che l'Avvocato s'intrichi di alcun altro affare straniero alla sua professione. Niente deve essere più puro che la professione d'Avvocato: il menomo mescuglio la guasta e l'altera. Bisogna essere o tutt'uno o tutt'altro, senza di che non si possederà la qualità di un vero Avvocato. Io non metto parimenti nel numero degli Avvocati, certe persone che non hanno se non il vano titolo datogli nella matricola. Se questi pretesi Avvocati non esercitano veramente la professione, non si riconoscono per compagni nel Foro.

30. Non vi erigete in censori dei vostri compagni, sopportate i loro difetti, ed oprate meglio di essi, se il potete. Sovvenfemente queste sorte di censori non criticano le Aringhe, o altre opere, o la declamazione de' compagni, che per invidia e gelosia, e qualche volta per odio e per interesse (1). Se essi fussero egualmente obbligati di parlare, si disimpegnerebbero forse meno bene. Nel Foro non v'è alcuna carità, o amore fraterno; nè si perdona la menoma mancanza. Se vi sfugge una parola per un altra nella Parlata, sarete censurati dai vostri compagni, che ne faranno una burla pel Foro e per la Città. Sonovi ancora alcune persone le quali non portano la Toga nel Tribunale, che per criticare un Avvocato il quale parla, o scrive, e per censurare le azioni altrui, quando che questi critici non potrebbero essi stessi dire una sola parola in pubblico, nè parlare la menoma causa, o comporre una sola opera. Egli è facile essere censore, ma è difficilissimo essere Oratore. Amatevi dunque gli uni con gli altri, e sopportate scambievolmente i proprii difetti; imperocchè alla fine difficilmente si è perfetto in tutto.

(1) Fin da' suoi tempi Cicerone detestava questi vizii nell' Avvocato, *Æqualitas vestra*; egli dice loro, *et pares honorum gradus, et artium studiorumque quasi finitima vicinitas, tantum abest ab obtrectatione invidiæ, quæ solet lacerare plerosque, ut ea non modo non exulcerare vestram gratiam, sed etiam conciliare videatur.* In *Bruto* Cap. 42 num. 156. È invero desiderabile la buona armonia, fra i componenti di quest' ordine rispettabilissimo. Il Tr.

31. Guardatevi bene di non fare giammai cosa alcuna contro la vostra professione, nè la menoma bassezza; sostenete il proprio grado e le prerogative del vostro Ordine.

32. Ricordatevi di non portare all'eccesso il vostro zelo in favore del cliente: si ha delle volte cordoglio, per aver seguito un affare con troppa affezione e calore. S'avvelena in questa occasione l'esteriore della vostr'azione, quantunque il cuore sia puro, e non vi sia che equità nella intenzione; e qualche volta si accusa d'interesso il vostro procedere, quantunque in verità quello non vi abbia alcuna parte, e che non vi sia se non il zelo il quale conduce i vostri passi.

33. L'onore della professione di Avvocato non obbliga solamente quei che sono in questa nobile carriera, a difendere e sostenere la giustizia e la verità, ed a non usare alcun cattivo mezzo nel loro ministero; ma quest'onore dimanda parimenti che adempiano le loro funzioni per tutt'altre vedute, che per quelle dell'interesse e del guadagno. Questa professione si faceva gratuitamente in Roma, nulladimeno come per la ragione generale ogni servigio merita ricompensa, sia del pubblico, o dei privati, proporzionata alla fatica, egli è giusto che si stia attento a dar loro i proprii onorarii, ancorchè essi non li dimandino per decenza: ma l'Avvocato debbe riceversi ciò che gli vien dato, senza far dimanda alcuna, ed anche senza formare alcun'azione, se gli vien negato l'onorario; imperocchè tutte le virtù si perdono nell'interesse, come tutt'i fiumi si

perdono nel mare. Bisogna saper regolare la qualità dei proprii interessi, e metterli ciascuno nel suo ordine; ma la propria avidità li turba spesso, e quantunque l' interesse parli tutte sorte di lingue, e rappresenti tutte le parti, anche quella del disinteresse, nondimeno al più tardi egli si scopre e si conosce, imperocchè non v' è cosa così sottile, così semplice, e così impercettibile, ove non v' entrino circostanze che ci palesano.

34. Che l' Avvocato non s'immischi ne' dritti del cliente, e che non v' entri a parte nè direttamente, nè indirettamente, questo sarebbe un procedere egualmente indegno, e condannato dalle Leggi e dalle Ordinanze (1).

55. Io non consiglierei ad un Avvocato di formare delle contestazioni pel primato, per l' ordine e la preferenza nelle cerimonie pub-

---

(1) Quintiliano dice che questo modo di procedere, è un traffico abominevole: *Paciscendi quidem ille piraticus mos, et imponentium periculis pretia procul abominanda negotiatio, etiam a mediocriter improbis aberit* Lib. xii. Cap. 7. Oltre poi la L. *Si quis C. de postulando* nel dritto Romano, le Leggi Napoletane precisamente sono state sempre sollecite a condannare simile abuso. Il Re Federico nella sua Costituzione *Advocatos* sotto il titolo *de Præstatione Sacramenti*, ed il Re Ferdinando I. d' Aragona nella Prammatica 21 *de officio S. R. C. num. 23.*, proibirono agli Avvocati di pattuire con i clienti che vinta la causa, prendessero essi una parte di ciò che si guadagnerebbe; questa proibizione del patto medesimo, detto comunemente *de quota litis*, fu anche confermata dalla Prammatica del Vicerè D. Pietro Giron emanata nel 1586. V. *Pragm. I. de postulando.* Il Tr.

bliche, bisogna lasciare questi fumi a quelle persone le quali non sarebbero giammai conosciute, se fussero vedute frammischiate col popolo. La grandezza della professione d'Avvocato non ha bisogno di differenti contrassegni di distinzione, essa si sostiene di per se, e trova un elevazione di gloria nella sua moderazione e nel disprezzare questi vani onori. Un buono e virtuoso Avvocato trova da per tutto distinzione, e se ciò non è nelle cerimonie pubbliche, lo è almeno nella mente delle persone di merito.

36. Voi non potete rispettare troppo poco i grandi uomini e gli illustri Maestrati, che occupano le piazze del Tempio della Giustizia, ove siete i Patroni ed i Difensori del grande e del picciolo, del ricco e del povero; imperocchè più la vostra professione è libera ed indipendente, più vi obbliga a questo rispetto, e se sarete stretti dal dovere della professione, incaricarvi di una causa contro di alcun Magistrato, non lo fate giammai, se prima non gli avete fatta una cerimonia, e non avete ottenuto, per così dire, il suo assenso.

37. Guardate il segreto del vostro cliente su tutte le cose. L'onore, la coscienza, la religione, e tutto ciò che avete di più sacro, vi ci obbliga strettissimamente ed indispensabilmente.

38. Bisogna che un Avvocato sbrighi più prontamente, che gli è possibile, gli affari di cui è incaricato; che egli non faccia languire un cliente, il quale è bastantemente sventurato per avere una causa, senza che gli si aumenti la

pena ed il cordoglio, non facendosi tutto ciò che dipende dall' Avvocato pel disbrigo dell'affare.

39. Poichè i consigli, che dà un Avvocato sono di conseguenza infinita, dappoicchè essi determinano colui che il consulta al partito, che deve prendere nell' affare, bisogna mettervi molta attenzione: perlocchè un Avvocato vi debbe essere tanto circospetto, quanto sarebbe se facesse una Sentenza: imperocchè come la cattiva Sentenza obbliga una parte all' appello, che gli è funesto, così un consiglio dato leggiermente per intraprendere la cattiva causa, ne è la semenza malnata, e gli Avvocati i quali sono i primi Giudici degli affari su cui sono consultati prima di cominciarsi, potrebbero diminuirne il numero. Or, un Avvocato non può giammai ben consultare, se non ha un grandissimo fondo di scienza, e se non è consumato negli affari. Ma non è bastante di essere saggio, per essere buon Avvocato consulente, bisogna che il giudizio, accompagnato da una grande giustezza di spirito secondi quest' abilità, senza cui volendosi decidere, si apprenderà male l' affare. Sarebbe anche a desiderarsi che un Avvocato non dasse giammai consigli, se non sui documenti, e debbe fare tutto ciò che da se dipende per procurarsene la comunicazione, se si può ottenere senza inconveniente: imperocchè spessissime volte le memorie su cui si danno i consigli, non sono fedeli ed esatte pei fatti, e dappoi s' imputa una cattiva decisione all' Avvocato, quanto quegli non ha risposto che conformemente a ciò che se gli è proposto.

40. Se avete qualche dubbio su di alcuna quistione, non temete di proporla in guisa di conferenza agli Avvocati del vostro banco, o ad altri tali, che stimerete opportuni. Essi si faranno un piacere di dirvi il loro sentimento, e di illuminarvi sulla proposta quistione; ma specialmente consultate quei vecchi Avvocati, che non potendo più soffrire la fatica della declamazione, per una spezie di onorevole ritiro della loro vecchiaja, hanno intrapreso l'esercizio della consultazione, e che essendo consumati negli affari per lunga esperienza, vi daranno delle giudiziose risoluzioni, e saggi consigli.

41. L'Avvocato non deve rifiutare le picciole cause, come se fossero al di sotto di lui, e come se gli affari poco considerevoli non potessero dargli della riputazione. Quanto più una causa è sterile per se stessa, tanto più vi è di onore a presentarla in una maniera vantaggiosa, ed a togliere ai Giudici una parte del disgusto, che quella potrebbe loro cagionare. D'altronde si devono sovvenire coi proprii talenti, coloro che ne abbisognano; e debbesi ciò fare per dovere e per zelo piuttosto, che per un motivo d'interesse e di vanità.

42. Non vi caricate di un numero di cause superiore a quelle, che potete parlare e sostenere; imperocchè questa moltitudine vi opprimerebbe, e vi proibirebbe di ben difenderle.

43. Alloraquando vi sarete rimessi al Pubblico Ministero, o ad uno de' vostri anziani per la decisione di un affare di cui siete in-

caricato, bisogna sottomettervi ciecamente alle loro decisioni, e segnare senza alcuna resistenza l'appuntamento, che essi avranno emesso e sentenziato; altrimenti passerete per ostinato, e controverrete alla disciplina ed alle convenienze del Foro.

44. Il Re con sua Ordinanza del 1667 fece l'onore agli antichi Avvocati, di renderli i soli Giudici delle intimazioni nulle, e delle inamisibilità di appello, frattanto io non so perchè alcuni Avvocati i quali sono incaricati di simili cause, non eseguono questo articolo dell' Ordinanza, che è tanto orrevole al loro ordine, e perchè portano tali cause all' Udienza, o all' Officio de' Regii Procuratori, mentre hanno un Tribunale nel loro ordine (1). Sicchè io ho veduto spesse fiate gli Avvocati Generali, che si sono creduti nel dovere di rendere e conservare all' Ordine degli Avvocati ciò che gli è dovuto, e ciò che gli ap-

(1) All'ordine degli Avvocati Napoletani non manca un simile onore, essi anche hanno un Tribunale di più vecchi e valenti fra loro, sebbene le attribuzioni di questo sieno differenti dalle riferite attribuzioni degli Avvocati Francesi. Ed in vero fu prima istituita in Napoli una camera di Avvocati detta *Aula Censoria*, questa avea il potere di censurare e correggere gli Avvocati ed i Procuratori nella condotta degli affari e ne'loro atti; all' *Aula Censoria* poi è succeduta l'attual *Camera di Disciplina* che oltre le attribuzioni della prima tiene anche l'onorevolissimo incarico di dare l'avviso sul valore delle fatiche degli Avvocati, per le tasse che essi dimandano contro i clienti. Il Tr.

partiene, rinviando queste sorte di cause al loro proprio Tribunale, cioè a dire, agli antichi Avvocati; facendo conoscere nel tempo stesso a coloro, che avevano portate queste cause all' Officio, o all' Udienza, che avevano obliato e trascurato uno dei principali e più belli dritti della loro professione, poichè aveano avuto questo potere dal Re stesso, e che le Corti Supreme ben lungi di pregiudicarlo, si facevano sempre un piacere di conservarlo intatto all' ordine degli Avvocati.

45. Io desidererei, e sarei persuaso che le Corti Supreme non troverebbero male, che ciascuno Avvocato parlatore avesse l'attenzione di sommettere in ciascun anno, almeno una causa al signor Presidente degli Avvocati, per sentirne il suo avviso, affinchè questo antico Avvocato essendo alla testa del suo ordine, avesse la soddisfazione di vedersi il Giudice e l'arbitro della sorte e della fortuna di coloro, dei quali non può più essere Difensore per cagione della sua grave età. Io vorrei ancora, se fosse possibile, che si praticasse la stessa cosa a riguardo del Decano di ciascun banco. Poichè ciò dipende dalla sola volontà degli Avvocati parlatori, la cosa sarà facilissima, e nel tempo stesso onorevolissima all' Ordine.

46. Non saprei raccomandare abbastanza ai giovani Avvocati, di avere tutto il rispetto e la considerazione possibile pei loro anziani: questi illustri Patroni sono ragguardevoli per se stessi, e meritano che loro rendasi l'onore dovutoli.

47. Un Avvocato non può, nè deve pre-

stare il giuramento d'Avvocato, se non abbia almeno venti anni di Tribunale; ma da una altra parte, sembra che gli aspiranti non adoprino bastante convenienza e rispetto per ricevere il carattere augusto di Avvocato; che un giuramento sollenne l'imprime: gli ho veduti, io sovente in abito poco decente, diriggersi al primo Avvocato, che hanno incontrato nella Sala del Tribunale, per esser presentati al giuramento. Questa maniera di agire, offende egualmente le regole della convenienza, e della civiltà. Tali giovani Atleti sappiano esser loro dovere andare in Toga, ed in abito decente a cercare e scegliere un Patrono nella sua casa, per dimandargli che loro faccia l'onore ed il piacere di accompagnarli a prestare il giuramento d'Avvocato; ed a ciò gli Avvocati anziani dovranno prestar l'opera loro. L'azione è bastantemente grande e rispettabile, per meritarsi questa sorta di circospezione.

48. Dopo che un Avvocato avrà gloriosamente percorsa la sua carriera, sia col parlare, sia collo scrivere, sia col consultare, egli deve pensare a se stesso, voglio dire, a fare una fine degna d'un uomo da bene, e di un uomo penetrato dai doveri della religione e della sua salute: non già che egli si stanchi di essere utile al pubblico, o che una lunga vita fosse dura per colui, che possiede questi belli talenti; ma perchè non solamente vi è un tempo, nel quale bisogna applicarsi intieramente all'affare importante della propria salute, ma ancora perchè un Avvocato debbe badare attentamente di non fare cosa, che degeneri dalle sue

belle e grandi azioni, le quali l' hanno fatto ammirare nel Foro. L' essenza dell' Avvocato non consiste solamente nella saviezza, la quale può aumentare con gli anni, ma ancora nella forza della voce, dei pulmoni, e della salute, che essendo diminuita dagli anni, dai mali e dagl' incomodi della vecchiaja, obbliga a badare che essa non manchi in un Avvocato parlatore; acciò non abbia il dispiacere di non essere ascoltato più secondo il solito, allorchè parla, e acciò non si lagni fra se stesso di non esser più quale è stato. Quintiliano ci dice a questo proposito, che accadde lo stesso ne' tempi suoi ad Afro, il più famoso ed il più celebre Oratore del suo secolo. Egli era molto vecchio, e perdeva ogni giorno parte della sua riputazione, quantunque era stato il primo nel Foro; imperocchè quando parlava alcuni ridevano di ciò che diceva, ed altri ne arrossivano per lui: ciò diede occasione di dire che quest' Oratore amava meglio rinunziare alla sua gloria, che alla sua professione. Frattanto ciò che quest' Oratore diceva non era cattivo, ma era meno buono, e men bello di quello che era solito dire. Perlocchè un Avvocato parlatore debbe dopo un certo tempo prendere il partito del ritiro, per tema di soffrire i difetti inevitabili, che il gran numero degli anni può apportare a coloro che hanno avuti maggiori talenti; e con quello egli terminerà gloriosamente la sua carriera; e renderà immortale il suo nome. L' impiego del gabinetto, e sopra tutto della consultazione, sono un ritiro onorevole per quei che lasciano la De-

clamazione. Coloro ne' quali le forze del corpo e dello spirito non sono infievolite, sostengono volentieri la fatica fin al termine de' loro giorni, essendo più onorati e più stimati per la grande esperienza; ma se un anziano Avvocato diviene malato, o poco atto ad una grande applicazione, o che la sua fortuna gli permette di lasciare la professione, egli non di meno conserverà l' onore e la stima, che si avrà acquistata. Dippiù, separandosi, per dir così dal mondo, egli sarà felice; in questo stato di riposo, consecrando a se stesso il resto de' suoi giorni, comincerà a vivere per se, esente da invidia, lontano dagli affari, sicuro della sua riputazione, e nella stima di tutti.

49. Oltre di queste virtù che un Avvocato debbe avere, sonovene delle altre, che debbe possedere nell' eminente grado; e quest' unione è quella, che forma la perfezione dell'Avvocato.

50. Bisogna che abbia la saviezza in porzione: imperocchè come la Giustizia è la virtù della volontà, la savíezza è la virtù dell' intelletto; e questa è, per così dire, il primo mobile e l'anima della Giustizia, nel modo stesso che l' eloquenza è il fine della Giustizia; e per dir tutto in una parola, la Giustizia porta l' immagine della divinità, la saviezza e l'eloquenza portano l' idea dello spirito e del parlare di quella. Ma ricordatevi che la saviezza e la scienza non consistono a nascondersi destramente, ed a saper usare de' ragiri e delle sottigliezze per sorprendere gli altri; ma a ben condurre e difendere un affare se-

condo la scienza della propria professione, e la saviezza de' suoi consigli; ma sempre per le vie dell'onore e della buona fede.

51. L'Avvocato debbe avere uno spirito di giustizia, che è il primo attributo di questa nobiltà di sentimenti, che esige la sua professione; imperocchè non si può dubitare che il corpo degli Avvocati non sia l'anima della Giustizia, siccome la Giustizia è l'anima degli Stati, senza di cui le Città, le Provincie, ed i Regni sarebbero comitive di briganti; piuttosto che Società Civili e Stati legitimi ben regolati. Gli Avvocati sono i Sacerdoti, i Ministri, e gli Oracoli della Giustizia, o almeno gl'interpetri degli Oracoli della medesima (1). Essi sono i primi Giudici, e la loro giurisdizione è in qualche modo più estesa che quella dei Magistrati, anche supremi, poichè dessi distruggono più cause nella loro nascita, sia coi consigli verbali e scritti, sia coi loro giudizii negli arbitramenti e nei rinvii, che non lasciano decidere dai Tribunali ordinarii: donde viene che questi sono i primi a calmar le passioni violenti dell'ingiuria e della calunnia. Essi sono i Giudici ed i Consiglieri del popolo, esercitando una spezie di Magistratura sovrana e naturale, il Tribunale di cui è il Gabinetto di loro, o piuttosto il cuore stesso dei clienti. Quale spirito di Giustizia adunque non debbe

(1) Cicerone, chiamò la casa del Giureconsulto, Oracolo della Città: *Jurisconsulti domus, totius est oraculum civitatis.* Lib. 1 *de Oratore* Cap. 45. Il Tr.

egli avere un Avvocato? Ma se da Avvocato diverrete l'arbitro del vostro proprio cliente, ricordatevi che non siete più il suo Patrono, ma il suo Giudice, che i vostri lumi debbono servire egualmente a rendere giustizia senza prevenzione, alla controparte, ed a lui. Mettete le ragioni dell'uno e dell'altro nella bilancia, e non più nell'arte e nell'eloquenza; in una parola non abbiate altri sentimenti, che quelli di un Giudice intiero, e se colui il quale vi avea scelto per difendere e sostenere i suoi interessi come suo Avvocato, ha torto, siate il primo a condannarlo, come suo Giudice: ma sopratutto dite il vostro sentimento negli arbitramenti, senza calore e senza trasporto, e dopo aver proposte le vostre ragioni con la fermezza convenevole, ma senza ostinazione, se queste non fanno impressione sugl' animi degli altri, rendetevi alla pluralità delle voci, e dei suffragii de' vostri compagni, o di altre persone, a quali si fa l'onore, come a voi, di dare il carattere di Arbitro e di Giudice.

52. La prudenza conviene talmente agli Avvocati, che i Giureconsulti Romani, di cui i nostri Avvocati consulenti tengono il luogo, furono nominati i Prudenti per eccellenza, *Prudentes* (1), e che la loro professione è stata chiamata Giurisprudenza, perchè intraprendendo questa la condotta e la difesa del dritto di tutte le persone, e di tutti gli affari del mondo, ha bisogno di una prudenza infinita,

(1) V. leg. 2. D. *de orig. jur.*

che contiene in se quella di tutte le altre professioni; imperocchè non vi è virtù comparabile alla prudenza, e non vi è sorta d'elogio che non meriti. Essa deve essere la regola dell'azione dell'Avvocato, da cui dipende la riuscita della sua intrapresa, e come disse altra volta un Poeta, quando abbiamo la prudenza, non ci manca alcuna divinità; per farci camprendere che troviamo nella prudenza tutt' i soccorsi, che possiamo desiderare. Questa virtù deve accompagnare tutte le parole e tutte le azioni di un Avvocato, di modo che ei non parli, se non quando bisogna e come bisogna. Qual piacere di sentir parlare un Avvocato il quale è eccellente in prudenza, ed in buon senso! Dappoicchè egli pensa sempre a ciò che dice, nè dice giammai cosa se non buona, e si trova sempre nella sua conversazione di che istruirsi e profittare: il suo discorso è pieno di grazia e di saviezza, la verità parla per la sua bocca, e si ascolta volentieri quando dice il suo sentimento. Egli non ha che appena aperta la bocca, quando ciascuno sta attento a suoi detti, si approvano le sue ragioni e si ritengono; tutto passa per suo avviso, e la opinione sua ordinariamente vince le altre.

53. La Temperanza, questa virtù che conserva la nobiltà dell'anima, ed il suo impero al di sopra de' sensi, debbe regnare nell'Avvocato in grado più nobile e più eminente, che in tutte le altre professioni; imperocchè questa virtù non è solamente importante per la buona riputazione; ma ancora poichè non bastano tutt' i momenti della vita alla vastità

della professione d'Avvocato, si è in obbligo, secondo l'Oratore Romano, a cercare nelle pene e, nelle fatiche del corpo e dello spirito, il soddisfacimento, che gli altri cercano nei piaceri dei sensi.

54. Il valore il quale è stimato sì nobile, che se ne fa una spezie di nobiltà particolare, e che passa volgarmente per la porzione de' Militari, non è meno necessario ad un Avvocato, di modo che egli non debbe avere minor cuore, che mente. Il soldato non rischia altro che la vita (1), ma l'Avvocato rischia in ogni momento il suo onore il quale è infinitamente più prezioso della vita, e che dipende dal capriccio della memoria e dell'ingiustizia di una infinità di uditori. Ciò hanno conosciuto più grandi Capitani, vedendo che l'arditezza la quale gli accompagnò felicemente nei combattimenti, gli abbandonò in un discorso pubblico, e il timore sovente ha fatto morire le parole nella loro bocca, e la propria riputazione nello spirito degli uditori. Ma questo scoglio è molto più difficile nella professione di Avvocato, che in quella di tutti gli altri Oratori, poichè le contradizioni e le interruzioni de' contendenti, de' Giudici, delle controparti, e de' clienti stessi, il tumulto del popolo, la necessità dei discorsi e delle repliche su due piedi, e spesso per più ore, in soggetti e testi che essi non conoscono, dimandano le forze di uno spirito, di un corpo, e di un coraggio

(1) V. Proverb. 24 vers. 5.

estraordinario, ed aggiungono una moltitudine di nuovi perigli a quelli di tutte le altre professioni. Ma questi perigli, i quali uniti a tante altre qualità rendono la professione di Avvocato la più difficile del mondo, si raddoppiano ancora per la possanza dei Grandi, dei Principi, e de' Magnati, contro cui l'Avvocato è qualche fiata obbligato di parlare, di sostenere e difendere con generosità gl' interessi delle persone, che ne l' hanno incaricato. Ma oimè se la grandiosità dell'Avvocato vorrà compire la vita, con qualche cosa degna di far risentire la perdita di lui, l'unione delle fatiche dello spirito e del corpo, più grandi e più continue in questa professione, che in tutte le altre, fa morire la maggior parte de' più eccellenti Avvocati nel fiore della loro età, come Plutarco il racconta di molti Oratori Greci, e Cicerone di un numero di Oratori Romani. Si sono veduti morire anche perorando, come il saggio Bias che morì nel Foro, e quel grande Avvocato Luigi Servin (1), che morì parlando avanti il Re Luigi XIII, in questo campo e vero letto di onore e di giustizia, ove egli fu come coricato su i proprii trofei, e seppellito nei suoi trionfi; e tutt' i giorni noi deploriamo la perdita di tanti famosi Avvocati, che la morte ci toglie al meglio del loro corso, e si può dire che gli Avvocati anziani i quali adempiono la loro carriera per una lunga vita, non sono la centesima parte di quelli i quali

(1) V. S. Marthe Lib. 5 de' suoi Elogii, Pasquier, e Loisel Dialogo degli Avvocati.

si sono arrollati in questa milizia tanto perigliosa. Finalmente la generosità è stata talmente in tutt' i tempi la porzione dell' Avvocato, che molti hanno perduta la vita per aver combattuto il delitto, o per aver rifiutato d' intraprendere la sua difesa: come il gran Papiniano (1), il quale trovò più facile il morire, che sostenere il parricidio commesso da un Imperadore, l' illustre Desmarete Consigliere di Carlo il Saggio, che i Principi del sangue fecero ingiustamente morire per aver parlato contro di essi con arditezza, e tanti altri che sono esempii memorabili di coraggio e di virtù, degni di ammirazione.

55. La modestia la quale riceve gli onori rifiutandoli, è necessariissima alla professione di Avvocato; l' ambizione oscura lo splendore delle sue virtù; si sa che in tutt' i tempi gli Avvocati non sono stati giammai appassionati pel fasto degli onori, e che sempre hanno date bastanti pruove del loro perfetto distaccamento dagli onori presentatili, avendo preferita la professione loro, libera ed indipendente, alle dignità più illustri.

56. La liberalità, la dicui nobiltà ha fatto prendere per Numi, gli uomini che praticano questa virtù, non conviene meno alla professione di Avvocato. Questi debbe piccarsi di gran disinteresse, poichè ci dona la maggior parte delle sue fatiche al proprio onore, ed alla pubblica carità. Donde ne viene che il guadagno degli Avvocati porta giustamente il titolo

(1) Sparziano in Caracalla.

dell' onore, poichè desso è troppo poco proporzionato al giusto prezzo delle loro fatiche e del merito loro. Quelli ai quali uno spirito mercenario ed un sordido interesse, farà obbliare questo nobile disprègio delle ricchezze, caderanno di per se in un irrisione, che facendoli perdere la confidenza del pubblico, li condurrà ben presto all' indigenza. L' Istoria è piena di esempii (1) dati dagli Avvocati, del loro disinteresse e della loro generosità.

57. Non si può essere Avvocato di buon cuore e di buon animo, senza un amore sincero ed un attaccamento perfetto per la verità; imperocchè questa è una virtù essenziale alla professione di Avvocato, del pari che è l'anima della Giustizia, il che fece sì che i Giureconsulti confondessero la verità con la giustizia, e facessero professione di esserne gli Adoratori ed i Ministri.

58. Finalmente bisogna che un Avvocato abbia un cuore sincero e puro, costanza e pazienza nelle sue fatiche, vigilanza e fedeltà pe' suoi clienti, integrità nei suoi consigli, franchezza nelle sue azioni, pudore e modestia nelle sue parole, e grandezza di animo nei suoi sentimenti e nelle proprie azioni.

FINE.

---

(1) Joly nella vita di Guy Coquille, dice che egli dava la decima parte de' suoi beni ai poveri. Matthieu Chartier loro ne donava la centesima parte. Mauquin tutto ciò che guadagnava le Feste, e le Domeniche. Vedi Pasquier nelle sue Ricerche.

INDICE.

